

XXII.

TORNATA DEL 2 MARZO 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Congedi* — *Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione ed attuazione del Codice penale del Regno d'Italia* — *Emendamento del Senatore Maggiorani all'art. 62, combattuto dal Relatore, dal Commissario Regio e dal Senatore Pescatore* — *Replica del Senatore Maggiorani* — *Reiezione dell'emendamento del Senatore Maggiorani* — *Emendamento del Senatore Conforti, respinto* — *Emendamento aggiuntivo del Senatore Pescatore, non accettato dal Regio Commissario nè dal Relatore* — *Approvazione dell'art. 62* — *Emendamento del Senatore De Filippo al § 2 dell'art. 63, non accettato dal Relatore* — *Ritiro dell'emendamento* — *Parole del Regio Commissario e del Senatore De Filippo* — *Emendamento proposto al § 1 dalla Commissione ed accettato dal Ministro* — *Approvazione dell'articolo* — *Approvazione dell'art. 63 (aggiunto) modificato dal Ministro* — *Emendamento del Senatore Maggiorani all'art. 64, oppugnato dal Relatore e dal Commissario Regio* — *Ritiro dell'emendamento Maggiorani* — *Emendamento del Senatore De Filippo, ritirato* — *Parole del Relatore* — *Approvazione per parti e per intero dell'articolo, modificato al § 2 dalla Commissione d'accordo col Ministro* — *Proposta del Senatore Pescatore di aggiunta all'art. 65, combattuta dal Commissario Regio* — *Replica del Senatore Pescatore e controreplica del Commissario Regio* — *Approvazione all'art. 65* — *Reiezione della proposta aggiuntiva del Senatore Pescatore* — *Emendamento del Senatore De Filippo all'art. 66, combattuto dal Relatore e dal Commissario Regio ed appoggiato dal Senatore Pica* — *Reiezione dell'emendamento De Filippo, ed approvazione dell'art. 66 e dei successivi articoli 67 e 68* — *Proposta di un articolo 68 bis e 69 bis del Senatore Maggiorani, ritirata* — *Approvazione degli articoli 69, 70* — *Emendamenti Maggiorani-De Filippo-De Falco all'art. 71, respinti dalla Commissione e dal Ministero* — *Parole del Senatore De Filippo a sostegno del suo emendamento, cui risponde il Relatore* — *Replica del Senatore De Filippo* — *Ritiro degli emendamenti Maggiorani e De Filippo* — *Approvazione dell'art. 71 e 72 come redatti dalla Commissione* — *Emendamento De Falco all'art. 73, respinto* — *Approvazione dell'art. 73* — *Osservazioni del Senatore Pescatore sull'art. 74 a sostegno d'un suo emendamento* — *Varianti ed emendamenti proposti all'articolo, combattuti dal Regio Commissario* — *Replica del Senatore Pescatore e contro replica del Regio Commissario* — *Reiezione degli emendamenti De Falco e Tecchio* — *Approvazione dell'art. 74.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti il Ministro Guardasigilli e il Commissario Regio.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Chiedono un congedo, il Senatore Canestri di un mese per motivi di salute e di famiglia e il Senatore Alfieri di otto giorni per motivi di famiglia, che vien loro dal Senato accordato.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 MARZO 1875

Seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione ed attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione del progetto di legge per l'approvazione ed attuazione del Codice penale del Regno d'Italia.

Siamo giunti al

TITOLO II. — *Dei reati.*

CAPO I.

Delle cause che escludono o diminuiscono l'imputabilità.

Art. 62.

« § 1. Non è imputabile di reato colui che, nel momento in cui commise il fatto, era in tale stato d'infermità di mente da non avere la coscienza dei suoi atti; ovvero vi fu costretto da una forza esterna alla quale non poté resistere.

» § 2. L'ignoranza della legge non esclude l'imputabilità. »

A quest'articolo furon proposti emendamenti ed aggiunte.

La Commissione vorrebbe sopprimere il § 2 del testo ministeriale.

Il Senatore Maggiorani presenta un emendamento a quest'articolo intero.

Altro emendamento presenta il Senatore Conforti, e finalmente il Senatore Pescatore propone l'aggiunta di una parola al testo del § 1 del Ministero e della Commissione. Interrogo la Commissione se accetta questi emendamenti.

Senatore MIRABELLI. Il Relatore è assente e i miei onorevoli colleghi della Commissione m'invitano a farne per un momento le veci. Dichiaro quindi in nome della Commissione di non accettare veruno degli emendamenti proposti.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola per isvolgere il mio emendamento.

PRESIDENTE. Permetta che ne dia prima lettura.

« § 1. Non è imputabile di reato chi nel momento in cui commise il fatto era in tale stato d'infermità di mente da non aver coscienza dei suoi atti o libertà di elezione.

» § 2. Non è imputabile chi a commettere

un'azione fu costretto da una forza esterna, a cui gli fu impossibile di resistere. »

Ha la parola l'onorevole Senatore Maggiorani.

Senatore MAGGIORANI. L'art. 62 ci pone innanzi uno de' più importanti e spinosi argomenti del Codice penale.

Dell'importanza è superfluo il far menzione; basta pronunziare il titolo: *imputabilità*, per intenderla. Ma la questione è anche seminata di difficoltà; imperocchè vi si corre pericolo o d'inziarne la dichiarazione con un concetto troppo generale e perciò molto comprensivo; donde il rischio di farvi entrare alcune perturbazioni dell'animo che non tolgono compiutamente la responsabilità penale, o la sospendono per brevissimo tempo, come sono le passioni. Ovvero si tenta di definire la imputabilità colla enumerazione delle varie psicopatie che l'aboliscono e sicade facilmente in errori di omissione, siccome avvenne per lungo tempo di mettere in campo la nota triade dell'imbecillità, demenza e mania.

Il progetto ha evitato destramente questi due scogli, ponendo da un lato in cima alla formula l'espressione *l'infermità della mente*, che, escludendo le transitorie effervescenze dell'animo, comprende le vere forme morbose che tolgono la responsabilità, ma scendendo a specificare le conseguenze di tale *infermità* il nuovo Codice non prende di mira che *l'abolizione della coscienza*, lasciando un gran dubbio, se in questa locuzione comprendansi tutti i casi sui quali può sollevarsi la questione dell'imputabilità.

Ed infatti nei due vocaboli *mente* e *coscienza*, per quanto siano stati usati in senso più o meno lato e con significati diversi, nondimeno pare assai difficile di inchindervi il fatto di un'offesa della volontà, senza manifesto turbamento dell'intelletto e della conoscenza delle interne modificazioni che l'io sperimenta col ripiegarsi in se stesso. Se l'uomo non può rispondere che di azioni pensate, volute e liberamente eseguite, e se l'ultima di queste libertà può venir offesa indipendentemente dalla prima, l'art. 62 del nuovo Codice riesce oscuro e incompleto.

Se dopo l'espressione « da non aver la coscienza de' suoi atti » non si aggiunge *o libertà di elezione*, si viene a negare una verità universalmente riconosciuta, cioè: che l'uomo possa

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 MARZO 1875

essere trascinato a commettere azioni criminose per morbosa condizione della facoltà volitiva, mentre egli conserva la coscienza dell'esser suo.

La realtà di abnormi impulsi della volontà senza manifesto disordine delle idee si presume già dal diverso grado di svolgimento delle due maggiori facoltà: la conoscitiva e la deliberativa, secondo i differenti caratteri degli uomini, vedendosi qui individui corti d'ingegno e tenacissimi de'loro propositi, là ingegno svegliato ed alto grado di prontezza di mente e debolissima volontà: *spiritus promptus est, caro autem infirma*. Ed è a questo non raro antagonismo fra le due precipue potenze dell'animo che mette capo il noto dettato del Poeta « *video meliora proboque, deteriora sequor.* »

La presunzione è avvalorata dall'argomento di analogia; dacchè in altre malattie, che non sono permanenti aberrazioni della mente, vediamo esempi di ammalati che mostrano di conoscere perfettamente il loro stato, e che rispondono categoricamente alle interrogazioni che loro si fanno, mentre poi si abbandonano ad atti disordinati, offensivi, e che manifestano una profonda alterazione della potenza volitiva.

La fisiologia, che assegna una sede diversa agli stromenti degli atti intellettivi e a quelli della volontà, concorre anch'essa a giustificare una certa loro indipendenza così nello stato sano, come nel morboso.

Ma la presunzione, l'analogia, l'argomento fisiologico non basterebbero ancora a costituire una prova, e molto meno una piena dimostrazione, se non parlassero altamente i fatti; cioè, se non solo in Italia, ma presso ogni colta nazione, gli alienisti non avessero raccolto una serie numerosa di esempi, ove apparisce nettamente questa specie morbosa di psicopatie, in cui la facoltà volitiva è profondamente offesa senza contemporaneo disordine delle idee e della coscienza. Nè sono rari i casi ove l'antagonismo della coscienza colla volontà è così distinto, che il paziente, consapevole del suo male e presago dell'imminente accesso, prega caldamente gli astanti a impadronirsi di lui e costringerlo colla violenza acciò non prorompa in atti offensivi.

Non vi è manicomio in cui non si rinvenga

qualche esempio di questa fatta. V'incontrate, cioè, con un individuo che nulla ha del folle: volto composto a serenità di mente, atti decenti, discorso ragionato, conseguenze che discendono logicamente dalle premesse, memoria delle cose passate e delle presenti, consapevolezza dell'essere chiuso in un asilo di matti; in tutto ei vi rassembra un uomo sano di mente, e intanto, s'ei non sia ben custodito, una volta o l'altra egli attende alla propria vita o a quella dei vicini!

Nè dovete credere che lo psichiatro fonda il suo giudizio diagnostico di vera malattia limitata alla volontà dall'interrogatorio del paziente, dalle sue scritture, dalle circostanze del fatto e dal complesso dei dati morali. No, onorevoli Signori, l'alienista esamina diligentemente il corpo, e comincia le sue indagini dai primordi della vita dell'imputato fino allo stato presente; dalla ereditarietà, dalle malattie della infanzia e della puerizia fino alle condizioni dell'istinto, degli appetiti, della sensibilità, fino alla tolleranza della fame e della sete, ai rapporti delle veglie al sonno, e così di seguito. Si istituisce la diagnosi di questa affezione psichica, come di tutte le altre malattie del corpo.

E se è vero che queste affezioni della psiche sono vere malattie, come niuno si avvisa dubitarne, io non so intendere come possa esservi altro giudice competente in simigliante questione che nol sia il medico, ed in specie l'alienista che passa la sua vita fra coloro che han perduto il bene dell'intelletto e della volontà.

Alla evidenza dei fatti si piegarono i più illustri giureconsulti non che d'Italia, ma sippure di Francia, d'Inghilterra e di Germania; e nello svolgere il mio emendamento io fui pago di mettervi innanzi l'autorità del savissimo Mittermayer, il quale nella sua classica Memoria, *De principio imputationis* ecc., non solo riconosce la realtà della mania senza disordine manifesto delle idee, o, come altri dicono, della monomania istintiva, ma si piacque inoltre di stabilirne i caratteri distintivi, fra i quali non manca la esistenza di un morbo corporeo: *ut corporis morbus probatur*.

Pertanto io credeva e credo di esser nel vero, sostenendo che l'art. 62 rimane incompleto, e lascia una pericolosa lacuna se, dopo

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 MARZO 1875

aver parlato di coscienza degli atti, non facesse motto della libertà di elezione come fan tutti i Codici moderni non escluso il toscano; se non che in questi Codici, eccetto il germanico, fra la potenza conoscitiva e la volitiva interponendosi la particella copulativa *e*, sorge il dubbio se in questi articoli di legge il costringimento della volontà vi stia quale effetto o complicazione della mente lesa e della turbata coscienza, non già come forma staccata e indipendente. Al certo il Codice germanico, usando la particella disgiuntiva *oder*, distingue più nettamente la perdita della coscienza dal turbamento dell'attività dello spirito, onde la libera emanazione della volontà viene impedita. Perciò sembravami e sembrami tuttora che questa formula fosse più vera, più pratica e quindi degna d'imitazione. (*L'oratore cerca fra le sue carte il testo del Codice germanico e non potendolo ritrovare, continua il discorso.*)

Adunque mi si lasci concludere che, se numerose osservazioni raccolte da uomini competenti e sottomesse alla più severa critica, han posto fuori di ogni dubbio come la *libertas consilii* possa turbarsi indipendentemente dalla *libertas iudicii*; se in molti individui scrupolosamente studiati si è visto come essi percepiscano, giudichino, ragionino, ricordino, immaginino, associno le idee nella relazione di cause ad effetti al modo degli uomini sani di mente, e intanto rimanga vincolata la libertà del volere, sicchè essi, loro malgrado, vengano spinti ad atti violenti e vietati dalla legge, atti che essi stessi condannano, che confessano apertamente, di cui narrano i più minuti particolari, di cui spesso chiedono istantemente la comminata pena; se questi atti sono insensati, esorbitanti in modo da non potersi interpretare con alcuna idea di utilità di comodo, se ripugnano ad ogni tendenza dell'umana natura: se tutto ciò è vero, io non comprendo come questo fatto debba essere totalmente sconosciuto dal nuovo Codice penale.

Fra i molti articoli critici pubblicati nei giornali rispetto al nuovo Codice ve n'ebbe alcuno in cui facevasi appunto alla espressione di *infermità della mente* adoperata nell'articolo 62, come quella che, indicando un disordine dell'intelletto, veniva per ciò ad escludere il dormiveglia, il sonnambulismo e le allucinazioni che talgono pure la imputabilità, quantunque

tali stati non siano sempre accompagnati da aberrazione mentale. Se non che da tale critica può essere in qualche modo difeso il progetto, inquantochè il vocabolo *mente*, e nella lingua madre e nel vernacolo, si presti ad un senso più lato che non sia quello del puro intelletto, e perciò infermità di mente possa ben assimilarsi ad impotenza dell'animo che accoglierebbe volentieri anche gli stati morbosi a cui accenna la critica in questione.

Ma dalla critica non può salvarsi a mio credere il secondo periodo dell'art. 62, ove si dice: *ovvero si fu costretto da una forza esterna alla quale non potè resistere*. Imperocchè nella espressione di forza esterna non possono veramente comprendersi che le intimidazioni e le violenze esercitate sull'individuo; ma è tutt'altro che chiaro come l'onorevole signor Ministro abbia inteso conchiudervi anche la forza morale, siccome interpreta la Commissione. Per accennarsi a causa dell'ordine morale farebbe di mestieri che l'*homo interior* avesse iniziata l'azione, che questa scaturisse immediatamente dai moti dell'animo, e dalla condizione di esso travesse la sua ragion sufficiente di essere; nel qual caso riuscirebbe del tutto impropria la espressione di *forza esterna*. Ad ogni modo sarebbe conveniente, che questo periodo andasse disgiunto dal primo, che versa sopra cagioni di natura affatto diversa. E di questa partizione delle cause atte a togliere la imputabilità, a seconda che esse muovono dall'uomo interno o da forza esterna, ce ne porse esempio il ridetto Codice germanico, ove il § 51 è destinato intieramente alle malattie dell'intelletto e della volontà, mentre le cause esteriori sono considerate a parte nel § 52. E ad imitazione di questo, che sembravami anche in ciò degno di lode, io proponeva la medesima divisione nel secondo mio emendamento.

Aspetterò volentieri che l'onorevole Ministro e l'onorevole Relatore si compiacciano di chiarirmi sulle ragioni, per le quali non sono stati accolti favorevolmente i due miei emendamenti.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Relatore della Commissione ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Il progetto del Codice stabilisce i due criteri da cui si deve desumere l'imputabilità dei delinquenti, e sono:

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 MARZO 1875

la coscienza dei loro atti e la libertà dell'elezione. « La coscienza degli atti. » — Essendo riconosciuto che questo è l'elemento principale dell'imputabilità, il progetto del Codice stabilisce che la causa prima dirimente dell'imputabilità è l'infermità della mente, che toglie all'agente la coscienza dei suoi atti, e così pure, avuto riguardo « alla libertà d'elezione » stabilisce che la seconda causa dirimente dell'imputabilità è la forza esterna che costringe all'azione criminosa malgrado la volontà dell'agente.

L'onorevole Senatore Maggiorani, rispondendo ad un desiderato della scienza, propone un terzo criterio, desunto da quello che io direi un'attività fatale ed istintiva dell'uomo; onde avviene che esso, ancorchè abbia la coscienza dell'immoralità di un'azione, pieghi ad una forza interna, irresistibile, dipendente da una sua condizione organica, o morbosa, e sia trascinato suo malgrado a commettere una immoralità, un delitto; o, per dir breve, avviene che la facoltà volitiva sia, per così dire, paralizzata dall'istinto malvagio.

Io non entrerò a discutere nel campo della scienza, perchè non sono certamente in grado di competere colla dottrina e col forte ingegno dell'onorevole Senatore Maggiorani; ma farò due ipotesi:

O l'attività istintiva, che io dico fatale, è operosa per effetto dell'inerzia della mente, e noi, con un circolo vizioso, ricadiamo nei termini della definizione data nel progetto Vigliani, e dobbiamo ritenere che la imputabilità vien meno, dipendentemente dalla infermità della mente, dal difetto delle facoltà intellettuali, o, per dire altrimenti, la volontà non è libera per l'imperfezione del conoscimento.

Ma questo non è certamente il concetto dell'onorevole Maggiorani, epperò noi siamo costretti di ricorrere all'altra ipotesi: che, cioè, la forza morbosa o istintiva che domina la volontà sia operosa, malgrado l'attività della mente e perchè è più potente di essa.

Se non che, in tal caso, l'onorevole Senatore Maggiorani suppone un'azione tutta materiale in cui cerchereste invano il principio della responsabilità morale.

In questa ipotesi, chi potrà pensare che ci possa essere reato? Il reato, a parte le condizioni dell'imputabilità, ha i suoi elementi naturali

fra i quali primeggia il dolo. Ora, se voi supponete un atto puramente materiale a cui non ha avuto parte la coscienza, è chiaro che dolo non ve n'ha potuto essere; è chiaro che non c'è reato in faccia alla legge.

Ma chechè sia di questi apprezzamenti, sui quali si potrebbe forse concludere che l'aggiunta, ideata dall'onorevole Maggiorani e da lui proposta, non è necessaria nè utile, credo che si possa sostenere che è assai pericolosa. A questo proposito non bisogna dimenticare che le questioni relative all'imputabilità devono essere formulate in quesiti da sottoporre al giudizio dei giurati. Ora, a quanti equivoci non potrà dar luogo la quistione della libertà di elezione nei casi a cui si riferisce l'onorevole Maggiorani?

In primo luogo non confonderemo noi con questa fatale attività anche tutti i casi in cui l'agente è trascinato da un impeto interno, da una passione violenta a commettere il reato? L'accusato dirà sempre, o per esso lo dirà il difensore: io non ho avuto la libertà di elezione, ero accecato dalla passione; e questo basterà perchè possano i giurati traviare nel loro giudizio.

Ma vi sono anche altre circostanze da considerare.

La proposta Maggiorani è pericolosa, non solamente riguardo al movente interno degli affetti, ma anche nell'apprezzamento delle cause morali esterne diminuenti dell'imputabilità, le quali facilmente si trasformerebbero in circostanze dirimenti. Supponete, per esempio, un disgraziato che versa in condizioni finanziarie tristissime, immerso nella più squallida miseria, con famiglia, con figliuoli che domandano pane, mentre egli non è in istato di satollare la loro fame. In queste condizioni egli ha commesso un furto, e, chiamato in giudizio, risponde: io fui costretto a rubare, io non aveva libertà di elezione. Sono stato trascinato a questo fatto; ho rubato, è vero, ma io non era libero di scegliere tra la voce della coscienza, e le sofferenze della famiglia.

Questa questione proposta ai giurati sarà pericolosa; e di simili ipotesi se ne potrebbero fare moltissime.

Intanto mi pare che l'emendamento Maggiorani per le cose da me dette non presenti condizioni di utilità evidente; perchè appunto

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 MARZO 1875

nei casi più gravi, nei quali veramente il difetto della libertà di elezione potrebbe influire seriamente sui caratteri giuridici dell'azione incriminata, l'effetto desiderato, dell'impunità dell'agente, si ottiene con la rigorosa applicazione dei principii generali, che costituiscono i caratteri essenziali del reato; e negli altri casi l'aggiunta divisata non sarebbe praticamente attuabile, senza dar luogo a gravi inconvenienti nella sua applicazione.

Tale è pure l'avviso della Commissione, la quale anzi è stata unanime nel dichiarare che respinge l'emendamento.

Non mi dilungo di più perchè ho voluto solamente accennare e al pericolo della dottrina sviluppata egregiamente dall'onorevole Maggiorani, ed alla inutilità della sua proposta.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola: se crede, l'onorevole Maggiorani potrà parlare dopo, e rispondere alle mie osservazioni.

PRESIDENTE. Il signor Commissario Regio ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Mi associo pienamente alle osservazioni fatte dall'onorevole Relatore della Commissione.

Il Ministero crede di avere colla formola breve e precisa usata nel progetto indicato tutti i casi nei quali per difetto di coscienza e di libertà d'azione non havvi imputabilità penale. L'articolo stabilisce che se si tratti d'infermità di mente, questa deve essere tale da togliere la coscienza dei propri atti; se l'agente non aveva la mente inferma, ma ha obbedito ad una forza, l'azione allora soltanto non è imputabile, quando la forza sia stata esterna; e non si avvisi potuto resistere.

L'onorevole Maggiorani ha però osservato esservi infermità mentali che tolgono non la coscienza dei propri atti, ma la libertà d'elezione, la facoltà volitiva. Dunque, egli dice, non essendo questo stato morboso contemplato dal Codice, vedremo condannato un uomo che ha commesso un fatto annoverato fra i reati, che fu strascinato a commetterlo dalla infermità che lo travagliava, un uomo che non aveva la libertà di astenersene, sebbene avesse la coscienza dell'immoralità del medesimo; ed a questo riguardo ha citato le disposizioni del Codice germanico e del Codice penale toscano,

non che l'autorità di Mittermayer, le cui parole sono trascritte nel suo emendamento.

Credo che l'aggiunta proposta dall'onorevole Maggiorani all'articolo che si discute sia pericolosa, come ha già avvertito l'onorevole Relatore; se noi andiamo fino al punto da non richiedere che manchi la coscienza dei propri atti, sicchè basti il difetto di libertà di elezione proveniente da causa interna, si correrà il pericolo di confondere la causa movente dell'atto, la passione che lo ha determinato, colla malattia mentale.

Ma l'onorevole Maggiorani replicherà essere impossibile confondere le passioni colle infermità. Egli dirà che un individuo che commette un reato spinto dall'ira, dalla gelosia, o da altro sentimento anche violentissimo, non potrà mai dirsi infermo di mente, e siccome questa infermità è sempre necessaria anche secondo il suo emendamento, così non potrà sfuggire la pena, sebbene affermi e giustifichi che la passione ha esercitato un impero irresistibile sulla di lui volontà.

L'esperienza mi autorizza però a rispondergli che il pericolo di cui ho fatto cenno, si verificherà pur troppo in pratica.

Sappiamo tutti la grande facilità con cui i dottori dell'arte ammettono nei giudizi penali le infermità di mente, per poco che il fatto appaia atroce e non spiegato abbastanza dalla causa che ha spinto a delinquere, e dalle circostanze.

L'imputato non avrà mai dato segno alcuno di pazzia o monomania, nella di lui famiglia non vi saranno state mai malattie di tal genere, egli confesserà il fatto cnicamente, non saprà addurne scuse di sorta, tutto concorrerà ad indicare un animo scellerato, un cuore da tigre.

Il pubblico lo guarderà inorridito e starà attendendo la condanna che liberi la società da un mostro; ma ecco sorgere il perito: appunto perchè il misfatto è enorme, ed è inesplicabile come un animo umano abbia potuto concepirlo, voi dovete ritenere, esso dirà ai giudici, che lo sciagurato non ne è imputabile, che egli è un povero pazzo.

E se si opporrà che l'accusato riconosce d'aver commesso una prava azione, che non ha mai dato segni di pazzia, che le sue risposte sono precise e coerenti, sarà agevole al medico di

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 MARZO 1875

replicare che la malattia può essere anche temporaria, che una passione violenta può cagionare sconcerti mentali, e che infine non basta aver la coscienza di commettere un reato per esserne imputabile, ma essere inoltre necessario avere la libertà d'elezione; ed all'appoggio dell'articolo emendato secondo la proposta Maggiorani si chiederà e spesso si otterrà l'assolutoria.

Credo poi che l'aggiunta proposta non sia necessaria, perchè se la infermità di mente sarà tale da togliere la facoltà volitiva, l'imputato eviterà la pena senza uopo di modificare l'articolo del progetto.

Il dire che l'agente deve avere la coscienza dei propri atti inchiude il concetto che debba avere la volontà di delinquere. Chi è fatalmente da uno sconcerto mentale costretto a commettere un reato, non ha, e non può avere, la coscienza di far male.

E lo stesso Codice toscano, che l'onorevole Maggiorani ha invocato, prova che non m'inganno.

Esso così dispone in questa materia: « Le violazioni della legge penale non sono imputabili quando chi le commise non aveva coscienza de' suoi atti e libertà di elezione. »

Il Codice non dice altrimenti o *libertà di elezione*, non usa cioè la particella disgiuntiva, sì la congiuntiva; il che significa chiaramente essersi pure dal legislatore toscano ritenuto, che la libertà dell'elezione sia inseparabile dalla coscienza della moralità dell'atto, che l'una non può concepirsi senza l'altra, e che per conseguenza basta indicare la prima, perchè il voto degli uomini della scienza salutare e dei più teneri umanitari abbia ad essere soddisfatto.

Ma si insiste non essere ciò vero; hannovi specie di infermità che tolgono la libertà di elezione, mentre l'infermo conserva pure la coscienza degli atti che commette.

Profano alla scienza, non entrerò in disquisizioni di questa natura; ammetto volentieri, perchè il dotto Senatore Maggiorani lo afferma, esservi malattie del genere da lui indicato, ma ho la convinzione che anche in tali casi non si possa dire che l'individuo abbia delinquito colla coscienza di delinquere.

Quest'uomo conoscerà il bene dal male, risponderà esattamente a tutte le interrogazioni,

confesserà anche, se volete, di aver commessa una pessima azione, se ne mostrerà dolente; ma se sarà realmente vero che per malattia di mente non gli fosse libero di astenersene, ai rimproveri che voi gli muovete avrà sempre diritto di rispondere che non li merita, che sa di non essere colpevole, perchè, mentre agiva, non era libero, epperò non aveva la coscienza di far male.

L'onorevole Maggiorani nel presentare alla Commissione il suo emendamento, accennò il caso di un epilettico; a nessuno verrebbe in mente, diceva egli, di ritenere questi poveri infermi imputabili dei fatti che commettono mentre sono travagliati dal male, sebbene siano in grado di conoscere ed apprezzare la moralità delle loro azioni. Convengo perfettamente, ma credo che ciò confermi sempre più la giustizia delle precedenti mie osservazioni. Rimproverate un epilettico del male che ha fatto, ed esso avrà diritto di rispondervi che non si crede colpevole, perchè nell'agire non aveva la coscienza di commettere un reato, perchè in quel momento non poteva a meno di fare quello che ha fatto.

L'onorevole Senatore Maggiorani ha pure invocata l'autorità del Mittermayer, ma io non credo che la citazione fattane suffraghi l'opinione da lui sostenuta.

Il dotto giureconsulto tedesco parla di mania senza delirio, e non già di mania che non tolga la coscienza dei propri atti.

Ora l'una cosa è ben diversa dall'altra: Il delirio è l'orgasmo della pazzia, è la mania spinta al grado più elevato. Vi hanno invece manie senza delirio, cioè tranquille, che possono sfuggire agli occhi di chi non è competente in questa materia, ed è perciò che il Mittermayer, affine di evitare il pericolo della simulazione e dell'inganno, opportunamente indica quali condizioni debbano richiedersi perchè si possa ammettere un simile mezzo di scusa.

Ma da ciò non si può in guisa alcuna dedurre che il detto autore ammetta il caso di un individuo il quale abbia, mentre agisce, la coscienza di far male e non sia libero di astenersene.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Maggiorani ha ancora qualche osservazione a fare?

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 MARZO 1875

Senatore MAGGIORANI. Parlerò dopo il Senatore Pescatore.

PRESIDENTE. Il Senatore Pescatore ha la parola.

Senatore PESCATORE. Io credo che bisogna attaccare di fronte le obiezioni poste innanzi dall'onorevole Senatore Maggiorani, non circuirle, non nasconderle, non dissimularsele. Egli vi sostiene fermamente in nome delle scienze moderne, che vi può essere un uomo colle sue facoltà mentali integre, che intende come un altro, che ragiona come qualunque altro, che conosce il bene e il male, e mentre fa un'azione cattiva conosce che l'azione da lui commessa, è cattiva. La fa, la commette, la vuole, ma non è imputabile, e perchè? Perchè alla sua volontà manca la libertà. Ecco quello che sostiene l'onorevole Senatore Maggiorani in nome delle scienze fisiologiche moderne.

E come va che, essendo integre tutte le facoltà mentali, integra la conoscenza del bene e del male, integra la volontà, e manca tuttavia la libertà?

Ciò avviene, dice l'onorevole Senatore Maggiorani, perchè ci è un tal organismo che si riferisce precisamente alla libertà, e nient'altro che alla libertà, e se quest'organismo, questa fibra della sostanza cerebrale è viziata, viziata in questo sol punto, avrete questo fenomeno che ho descritto, di un uomo perfetto sotto il rapporto intellettuale e anche sotto il rapporto volitivo, mancante solo della libertà.

Signori, io lo confesso francamente: non credo a questi dettati della pretesa scienza moderna, e, sollevando un tantino il mio discorso, dico, che la scienza sperimentale moderna e in specie la scienza fisiologica che approfitta prodigiosamente dei nuovi metodi di osservazione e di esperienza, ha anche essa la sua metafisica. Ammetto che le scoperte furono molte e prodigiose. Ammetto che oramai è riconosciuta la corrispondenza intima tra il morale e il fisico dell'uomo. Quasi quasi arrivano a stabilire che ogni atto della mente ha un suo corrispondente in qualche fibra, in qualche organismo, in qualche movimento particolare di quella sostanza, di quell'involucro portentoso e misterioso che è il cervello: ma quando sono arrivati a stabilire questi fatti, che hanno del prodigioso, ecco che essi cadono nella metafisica, cioè nelle induzioni fallaci, nelle mille

supposizioni dei filosofi speculatori, dei quali Cicerone disse, che: *nihil est tam absurdum, quod non dicatur ab aliquo Philosophorum*; perchè non si contentano delle verità acquistate, ma vogliono progredire, dove il progredire diventa impossibile: alle verità della esperienza e della osservazione, aggiungono conghietture e false argomentazioni. Ne volete una prova, o Signori?

Ve ne darò una, ricordando quella grande cavillazione dei fisici divenuti metafisici, per cui, partendo essi da un fatto evidentemente certo, cadono ben tosto in una conclusione evidentemente erronea, dando come causa unica efficiente, ciò che è soltanto una condizione necessaria, perchè un'altra causa efficiente possa operare il suo effetto.

È certo che, viziati certi piccoli organismi del nostro cervello, resta viziata una od altra parte delle facoltà intellettuali. Ecco adunque, essi dicono, cosa sia il nostro intelletto, la causa, la forza produttrice, il principio del nostro intelletto. Essi dicono: tutto questo non è che il cervello, la nostra cognizione non è che un fumo, una secrezione del cervello, è una produzione momentanea, un moto, una funzione della materia. Tali sono teorie, colle quali si impianta il materialismo, che poi si diffonde largamente in tutte le scienze morali e sociali.

Non è questa un'induzione manifestamente fallace? Perchè il fisico ed il morale sono in intimi rapporti, perchè un certo stato fisico è la condizione senza cui un'altra causa efficiente, la causa morale, non può operare i suoi effetti, possono essi dedurne subito per conseguenza che l'una è la sola causa efficiente, e l'altra non è che un effetto? Questa vostra, signori fisici, non è altro essa pure, che una speculazione metafisica, vana, come tutte le altre! Senza quell'immagine che si dipinge nella retina dell'occhio non si opera la visione, e vuol ciò forse dire che l'immagine in fondo della retina è la causa della cognizione che l'intelletto acquista dell'esistenza dei corpi mediante il fenomeno della visione? No: il fenomeno inesplicato della retina non è che una condizione, ma l'ente che conosce, è lo spirito. Spiegare il perchè nella creazione del mondo morale e materiale le due condizioni, fisica ed intellettuale, sieno inseparabilmente unite, lo credo impossibile. L'osservatore si

contenti di conoscere quello che può direttamente osservare, si contenti di sapere che certe parti intellettuali non possono esistere senza altro corrispondente stato materiale, ma non stabilisca ipoteticamente che uno sia la causa, l'altro l'effetto. Io mi credo autorizzato a dire, che questo è falso, che è certamente induzione arbitraria e che conduce, come ho detto, direttamente al materialismo. E vorrebbe forse la scienza moderna imporre il materialismo a tutto il mondo morale?

Riacostandomi al tema nostro, io dico: non è provato, non credo che si sia mai fatta un'esperienza, la quale abbia stabilito, coi metodi adottati dalla scienza moderna, col metodo sperimentale diretto, che possa sussistere, e si sia di fatto riconosciuto il caso di un uomo in perfetto stato intellettuale, in perfetto stato di volontà, in perfetto stato di coscienza, che distingue il bene e il male, a cui però manchi solo la libertà della volontà, perchè sia alterato un tale o tal altro organismo nel cervello che corrisponda unicamente alla libertà della volontà.

No, Signori, questo dato sperimentale, questo risultato di giuste e regolari esperienze, invano si cercherebbe anche nella fisiologia moderna.

Io credo fermamente che, dove vi è perfetto stato mentale, perfetta coscienza, ragionamento, perfetta conoscenza del bene e del male, vi è anche la volontà; dico, che la volontà in tale stato è la libertà, come la libertà, ossia la libera e spontanea attività interna, non è altro che la volontà.

Che se poi sotto il fastoso titolo di scienza s'intendesse l'empirismo medico, peggio che peggio: i fatti sono spesso male osservati, parzialmente descritti, e peggio interpretati. La pazzia ragionante che si appella alla scienza, non è altro che un parto informe di un empirismo contorto, un'invenzione, di cui poi si giovano le difese dei più scellerati.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Avendo ritrovato il testo dell'articolo del Codice germanico, ove si dichiara il concetto della imputabilità, prego il Senato che mi permetta di leggerlo, innanzi di rispondere agli onorevoli proponenti, acciò si faccia palese non essere il Maggioreani, ma

la scienza, ma il giure criminale costituito presso le più colte nazioni che proclamano la verità che in via di emendamento da me fu proposta.

Ecco l'articolo:

« Non vi è azione punibile quando l'autore al tempo in cui commise l'azione si trovava privo di coscienza, o (non e) in uno stato di morbosa alterazione della facoltà dello spirito, dal quale era esclusa la libera determinazione della sua volontà. »

Come ognun vede la formula germanica non poteva esser più esplicita ed efficace nel dichiarare la possibile divisione dello stato morboso dei due principali fattori della psiche; la coscienza (o conoscenza che in ultima analisi vale lo stesso, perchè coscienza è pur conoscenza di se medesimo) e la volontà. Imperocchè colla espressione *attività o facoltà dello spirito*, usata nella dichiarazione tedesca della imputabilità, non può intendersi *coscienza o conoscenza* di cui si parla nel primo periodo dell'articolo, ma è significata precisamente la forza che anima la volontà. La differenza delle traduzioni dell'articolo germanico, e la versione inesatta adottata dalla Commissione non han fatto apprezzare abbastanza lo spirito di quella legge; ma è ben certo che in essa distinguonsi chiaramente le due infermità psichiche, quella cioè in cui è perduta la coscienza, e non si sa quel che si fa, dall'altra in cui la coscienza è conservata, si conosce ciò che si opera, ma la volontà è trascinata irresistibilmente da un morboso impulso.

Ciò premesso, risponderò brevemente ai miei tre onorevoli oppositori.

E comincio dall'onorevole Senatore Pescatore, il quale ha sollevato una questione filosofica, tessendo la critica della fisiologia sperimentale e procacciando di mostrare la erroneità delle conseguenze che se ne traggono a sostegno del materialismo. Io ammiro sinceramente la sua multiforme erudizione, ma non credo che mi sarebbe permesso di seguirlo in questa via che ci allontanerebbe dalla meta. Lo prego intanto di credere che io non ho fatto menzione di scienza fisiologica, che a semplice presidio della mia tesi, e che il fondamento stabile di essa io lo cerco principalmente nella osservazione della natura. Quella osservazione dei gruppi in cui si riuniscono con una certa frequenza i fenomeni morbosi, e che ci ha ser-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 MARZO 1875

vito a costituire le specie patologiche nelle comuni malattie del corpo, quella stessa ci aiuta e ne guida a classificare le infermità dell'animo, così vero che di imbecillità, di demenza e di mania, come generi distinti di alienazione mentale, si poté parlare fin da quei tempi remoti in cui non si osava spingere il coltello nelle viscere del corpo umano. Basta una moltitudine di osservazioni conformi, per mettere in sodo la esistenza di una specie morbosa distinta da tutte le altre, così nell'ordine somatico come nel psichico. Le lesioni anatomiche di quelle fibre nervose, a cui accennava l'onorevole Pescatore, sono state scoperte assai dopo.

Esse servono a confermare la distinzione delle specie e a segnalarne la causa materiale, ma la specie era già trovata dalla osservazione. Ed anche nell'argomento che trattiene la monomania istintiva, si differenzia dalle altre specie di psicopatie per dati fenomeni trovati dalla osservazione, senza intervento alcuno della fisiologia.

Vengo all'onorevole signor Commissario Regio e lo prego di scusarmi se gli dirò francamente che le sue parole non valsero punto a farmi abbandonar la mia tesi. Colla stessa franchezza gli dirò che io provai un vivo senso di dispiacere allorchè egli affermò che le parole di Mittermayer, lungi dal sostenere il mio principio, tendevano anzi a contraddirlo, e che la mania senza delirio era da quell'autore intesa in tutt'altro modo che nel mio. A me non rimane qui altra risposta da dare all'onorevole Commissario che di pregarlo a rileggere per intero quella dotta dissertazione del sommo criminalista, e avrà luogo di convincersi che non solo vi si accoglie la specie di psicopatia di cui si questiona, non solo se ne presentano i caratteri differenziali che la dividono dalle altre aberrazioni mentali, ma che inoltre vi si combattono tutte le obbiezioni promosse contro la realtà della monomania istintiva, fra le quali la più nota e ripetuta, non esser possibile che l'uomo sia trascinato a sì grandi eccessi conservando illeso (almeno in apparenza) l'intendimento: giudizio pronunziato *a priori* che nelle scienze di osservazione è condannato dalla più volgare filosofia. Egli bensì, il Mittermayer, riconosce la difficoltà del giudizio e insiste sulla circoscrizione necessaria al proce-

dersi, ma tutto ciò non toglie la realtà del fatto.

Poche furono le parole pronunziate dall'onorevole Relatore, che giungessero al mio orecchio; un solo argomento contro la proposta mi ferì l'attenzione, e fu il pericolo di presentare ai giurati un concetto così oscuro e che si presta tanto ad interpretazioni sfavorevoli ai bisogni della giustizia punitiva. Ed io raccolgo l'argomento, e lo ritoreo contro l'onorevole avversario, coll'avvertire che, dichiarando la imputabilità tolta solo dallo stato infermo della mente e della coscienza, si autorizzano i giurati ad ascrivere inesorabilmente a reato qualunque atto commesso durante l'esercizio del pensiero e la conoscenza di se stesso. La differenza dei risultati sta in questo: che nel primo caso contemplato dall'onorevole Relatore (cioè scusando il delitto, o confondendolo collo stato morboso della volontà), si manda assolto un colpevole; nel secondo (disconoscendo la malattia, perchè non contemplata nel Codice), sarà condannato un furioso. Vede il Senato qual sia dei due pericoli il più temibile.

E di condanne di mentecatti, ove la pazzia era occulta o di forma insolita e bisognosa di studio per riconoscerla, non è muta la storia. L'infelice Giovanna D'Arco presentava tutte le apparenze della mente sana, ma un'allucinazione dell'udito le turbava a quando a quando la facoltà volitiva; e Ravallac, che va ai posteri come il sicario di Enrico IV, studiato psicologicamente in tutte le azioni della vita, apparisce ora affetto da monomania religiosa.

A questi deploratissimi mali non vi è altro rimedio che inaugurare più seriamente il principio della competenza e nei casi difficili chiamare in giudizio gli alienisti prima dei Giurati.

Io finisco esprimendo il mio dispiacere che i responsi della scienza non abbiano trovato in quest'Aula l'accogliimento che le si deve; che la legge non voglia progredire colle scienze, e che l'articolo sulla imputabilità comparisca al pubblico più incompleto che nel sia quello del Codice toscano.

PRESIDENTE. Tra i due emendamenti dei Senatori Maggiorani e Conforti, il più ampio essendo quello del Senatore Maggiorani, lo metterò pel primo ai voti dandone nuova lettura.

« § 1. Non è imputabile di reato chi nel

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 MARZO 1875

momento in cui commise il fatto era in tale stato d'infermità di mente da non aver coscienza de' suoi atti o libertà di elezione.

» § 2. Non è imputabile chi a commettere un'azione fu costretto da una forza esterna, a cui gli fu impossibile di resistere. »

Chi approva quest'emendamento, si alzi.

(Non è approvato.)

Metto ora ai voti l'emendamento del Senatore Conforti, così concepito :

« Non è imputabile chi nel tempo in cui commise il fatto non ebbe coscienza dei propri atti, o vi fu costretto da una forza esterna, alla quale non poté resistere. »

Chi approva quest'emendamento, si alzi.

(Non è approvato.)

Viene ora il testo del Ministero modificato dalla Commissione, la quale propone la soppressione del paragrafo secondo.

A quest'articolo vi è un'aggiunta proposta dal Senatore Pescatore, il quale, dopo le parole: « Non è imputabile di reato colui che, nel momento in cui commise il fatto, era in tale stato di infermità di mente da non avere la coscienza de' suoi atti, ovvero vi fu costretto da una forza » vorrebbe si aggiungessero queste altre: « o necessità; » poi segue il testo ministeriale che dice: « esterna alla quale non poté resistere. »

La Commissione accetta quest'aggiunta?

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non accetta.

PRESIDENTE. Il Ministero accetta?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Ministero non accetta quest'aggiunta, perchè crede che sia tutt'affatto superflua.

La necessità è la conseguenza della forza; quindi nello stesso articolo si accennerebbe alla causa e all'effetto. La necessità è lo stato in cui è posto l'agente dalla forza che lo ha spinto ad agire. Mi par quindi che dicendo forza, non occorre più di aggiungere altre parole.

PRESIDENTE. L'onorevole Pescatore insiste?

Senatore PESCATORE. Che vi sia necessità assoluta di aggiungere questa parola, io non prendo a sostenere. Dico soltanto che l'ho presa dal Codice germanico, tante volte invocato dallo stesso Ministro, ed aggiungo che i concetti sono diversi.

La forza a cui non puossi resistere moral-

mente, è quella che viene da una forza attiva che ci costringe colla minaccia; un grave timore, una minaccia alla mia vita mi costringe a commettere un reato.

In verità, l'uomo onesto e fermissimo, lo stoico, *fortem virum, si fractus illabatur orbis, imparidum ferient ruinae*. Ma il Codice penale non va sino a richiedere all'uomo il coraggio dell'eroismo, quando in certi casi, lasciando sempre l'ultima estimazione delle circostanze alla coscienza del giudice, dichiara che l'intervento di forze esterne, se non toglie assolutamente l'immoralità, toglie almeno l'imputabilità penale.

Ora, può darsi che intervenga un caso in cui nessuno abbia voluto usarvi violenza per farvi commettere un male, ma che io stesso, per salvare la mia vita, non abbia potuto altrimenti adoprare che danneggiando un altro; come l'altro caso in cui io abbia danneggiato uno che opponeva un impedimento innocente, e meramente passivo alla mia salute, ed io lo abbia danneggiato anche gravemente. Non è allora il caso della forza che mi abbia costretto, ma il caso di una necessità a cui ho ceduto, e per la quale ho danneggiato altrui; dipenderà sempre dalla coscienza del giudice l'estimare le circostanze del caso.

Io penso dunque che sia più completamente espresso il concetto colle due parole *forza o necessità*. Ripeto, che ciò credo che sia nel Codice germanico; ma non v'insisto se il Ministero, ponderando la cosa, non accetta queste parole.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'onorevole Senatore Pescatore ha invocato il Codice penale germanico dicendo che si tratta di un Codice che il Governo...

Senatore PESCATORE. Sarà forse un altro Codice.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Sarà probabilmente un altro, perchè il Codice germanico contiene una disposizione identica a quella che si legge nel progetto in discussione. Essa è la seguente:

« Non vi è azione penale quando l'autore è stato costretto a commettere l'azione da una forza irresistibile. »

E il nostro progetto dice: « da una forza alla quale non poté resistere. »

Dunque, vi ha perfetta identità di concetto.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 MARZO 1875

Senatore PESCATORE. Sarà forse nel Codice di Zurigo: posso però garantire che è una formula usata da un Colico.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Sarà incorso un equivoco, e non dubito punto che l'onorevole Senatore abbia letto quanto afferma nel Codice di un'altra Nazione; chechè ne sia, sta in favore del progetto del Governo l'autorità del Codice germanico recentemente elaborato e discusso da una delle più eminenti e dotte Assemblee di Europa.

Senatore PESCATORE. Mi riservo di verificarlo meglio.

PRESIDENTE. Avendo l'onorevole Pescatore ritirato il suo emendamento, rileggerò l'articolo del testo ministeriale.

(Vedi sopra.)

Domando al signor Ministro se accetta la soppressione del paragrafo 2 di questo articolo.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non si tratta di soppressione ma di trasposizione, ed accetto la trasposizione.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo senza il paragrafo 2.

Art. 62.

« § 1. Non è imputabile di reato colui che, nel momento in cui commise il fatto, era in tale stato d'infirmità di mente da non avere la coscienza dei suoi atti; ovvero vi fu costretto da una forza esterna alla quale non poté resistere. »

Chi approva questo articolo, voglia sorgere.
(Approvato.)

Art. 63.

« § 1. Colui al quale la infirmità di mente o la forza esterna non tolse del tutto, ma scemò grandemente la coscienza degli atti, o la possibilità di resistere, è imputabile, ma la pena è diminuita da uno a tre gradi.

» § 2. Il giudice può ordinare che la pena applicata sia scontata in una casa di custodia. »

Al secondo paragrafo di questo articolo l'onorevole Senatore Conforti propone il seguente emendamento:

Art. 63.

« Quando chi commise il fatto era in uno stato prossimo a quello, che secondo l'art. 62 esclude compiutamente l'imputazione, è punito

con la pena stabilita dalla legge diminuita da uno a cinque gradi. »

Interrogo prima di tutto la Commissione se accetta questo emendamento.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non accetta.

Senatore DE FILIPPO. Domade la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Ho chiesto la parola per fare innanzi tutto una domanda, prima di discutere sull'emendamento da me proposto al paragrafo 2 dell'articolo di cui si tratta.

Il paragrafo 2 dell'articolo 63 dice:

« Il giudice può ordinare che la pena applicata sia scontata in una casa di custodia. »

Io non so se il concetto della Commissione e del Ministero sia quello che il giudice possa ordinare, allorchè si tratti di una condanna all'ergastolo, che questa pena sia scontata in una casa di custodia.

Mi spiegherò più chiaramente:

Nel paragrafo 1 sta detto:

« Colui al quale la infirmità di mente o la forza esterna non tolse del tutto, ma scemò grandemente la coscienza degli atti, e la possibilità di resistere, è imputabile, ma la pena è diminuita da uno a tre gradi. »

Ora, da questa disposizione sorge evidente che un individuo il quale abbia commesso un crimine punibile colla pena capitale, può essere punito con un grado di meno, ossia con l'ergastolo, essendosi riconosciuto non essere stata in lui completa la coscienza del suo atto criminoso.

Crede la Commissione che in questo caso sia nell'arbitrio del giudice di ordinare che questa pena dell'ergastolo sia scontata in una casa di custodia? Poichè, bisogna convenirne, il paragrafo 2 di questo articolo 63 è molto generico; esso dice:

« Il giudice può ordinare che la pena applicata sia scontata in una casa di custodia. »

Se questo è il pensiero della Commissione io non ho nulla da dire; ma se la Commissione volesse, come credo, escludere questa pena, allora io proporrei a questo paragrafo un'altra redazione, che sarebbe questa:

« Se la pena inflitta sia la reclusione, la relegazione, la prigionia, o la detenzione; il giudice può ordinare che sia scontata in una casa di custodia. »

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 MARZO 1875

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione dichiara di non aderire a questo emendamento, prima di tutto perchè si tratta di un caso raro e difficilissimo ad accadere, e d'altra parte non vi è da temere inconveniente di sorta, poichè la legge non istabilisce una regola assoluta, ma lascia l'arbitrio al giudice; quindi è naturale che il giudice non vorrà convertire la pena dell'ergastolo in quella della custodia; mi sembra perciò superfluo l'emendamento, e la correzione che vorrebbe introdurre nell'articolo l'onorevole De Filippo.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Quando l'onorevole Relatore della Commissione crede che si abbia a concedere una facoltà ai giudici, a condizione che non abbiano mai ad usarla, io non ho nulla da dire. Risponderò solamente che non posso essere dell'avviso del Relatore, perchè ho sempre creduto che quando da una legge si concede una facoltà al magistrato, la si concede perchè ne usi, altrimenti sarebbe una concessione inutile, e, peggio ancora, una disposizione legislativa che non avrebbe ragione di essere.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Mentre ringrazio l'onorevole Senatore De Filippo, per non avere insistito nel suo emendamento, gli dichiaro non esservi, a mio avviso, alcun dubbio, che anche quando la pena applicabile nel caso previsto dall'articolo 63 fosse l'ergastolo o la reclusione, può e deve ricevere applicazione il § 2 dell'articolo stesso; e cioè in facoltà del Giudice di ordinare che la pena medesima sia scontata in una casa di custodia.

L'articolo 75 del Codice, che è oggi in vigore nella massima parte d'Italia, contiene una disposizione analoga, e la ragione ne è evidente.

Trattasi d'individui i quali in molti casi non possono essere confusi coi delinquenti ordinari. Sebbene non sia tolta, ma solo diminuita l'imputabilità dei loro atti, perchè non ne era del tutto in essi spenta la coscienza, tuttavia, per

la condizione in cui si trova la loro mente, possono apparire meritevoli di un qualche riguardo, e più che di pena può essere il caso di cura, di correzione e d'istruzione. Gli è perciò che la legge accorda al Giudice la facoltà di prescrivere che scontino la pena in quelle case dove sono ricoverati coloro che, per debolezza od infermità di mente, non sono in grado di conoscere ed apprezzare pienamente la moralità delle proprie azioni. E siccome questo stato di cose, questo bisogno di cura può verificarsi anche in colui il quale abbia commesso un reato punibile coll'ergastolo o colla reclusione, così la facoltà menzionata nel detto § 2, non poteva essere denegata al Giudice neppure in siffatti casi.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Quando ho chiesto la prima volta la parola per svolgere il mio emendamento, ho domandato alla Commissione e al signor Ministro, se fosse nella loro intenzione, proponendo il § 2, di consentire al giudice la facoltà di far scontare in una casa di custodia la pena dell'ergastolo. Poichè ora il Commissario Regio mi ha risposto essere appunto questo il pensiero suo e della Commissione, potendosi verificare qualche caso, nel quale l'applicazione della facoltà concessa sarebbe un vero atto di giustizia, io non oso più insistere. Tanto più in quanto che l'animo mio è più inchinevole alla mitezza che al rigore delle pene.

PRESIDENTE. Avendo il Senatore De Filippo ritirato il suo emendamento, pongo ai voti quello dell'onorevole Senatore Conforti, che suona così:

« Quando chi commise il fatto era in uno stato prossimo a quello, che secondo l'articolo 62 esclude compiutamente l'imputazione, è punito colla pena stabilita dalla legge, diminuita da uno a cinque gradi. »

Chi lo approva, sorga.

(Non è approvato.)

Metto ai voti l'articolo 63.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Osservo che quest'articolo corrisponde all'articolo 62 del progetto della Commissione stato accettato dal Ministero.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il Ministero accetta l'emendamento proposto dalla Commis-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 MARZO 1875

sione che porta la facoltà di riduzione della pena a cinque gradi e che viene a corrispondere al primo paragrafo dell'art. 63.

PRESIDENTE. Do quindi lettura dell'emendamento proposto dalla Commissione ed accettato dal ministro in sostituzione al primo paragrafo dell'articolo 63.

Art. 63.

« § 1. Colui al quale l'infermità di mente o la forza esterna non tolse del tutto, ma scemò grandemente la coscienza degli atti o la possibilità di resistere, è imputabile, ma la pena è diminuita da uno a cinque gradi. »

Chi approva questo primo paragrafo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« § 2. Il giudice può ordinare che la pena applicata sia scontata in una casa di custodia. »

Chi approva questo secondo paragrafo, si alzi.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo, voglia sorgere.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Ora viene in votazione l'art. 63 aggiunto, che in sostanza è il § 2 dell'art. 62 trasportato.

Art. 63 aggiunto.

« L'ignoranza della legge non esclude e non scema l'imputabilità. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il Ministero accetta l'articolo, ma quanto alla redazione pregherebbe la Commissione di consentire che invece di dire *e non scema l'imputabilità* si dicesse *nè scema*, per una dizione più propria, evitando così la *s* impura.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'art. 63 aggiunto colla variante proposta dal Ministro Guardasigilli.

Lo rileggo:

Art. 63 aggiunto.

« L'ignoranza della legge non esclude, nè scema la responsabilità. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

Art. 64.

« § 1. Le disposizioni dell'articolo 62 e 63 sono applicabili anche all'imputato che, nel momento in cui commise il fatto si trovava nelle condizioni previste nei detti articoli per effetto di ubbriachezza accidentale.

» 2. Se l'imputato aveva contratta l'ubbriachezza volontariamente o per abitudine, è punito nel caso dell'articolo 62, ove si tratti di crimine, con la prigionia maggiore di uno ed estendibile a cinque anni, ed ove si tratti di delitto, con la prigionia da quattro mesi ad un anno; e nel caso dell'articolo 63 con la pena del reato diminuita di un grado.

» 3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, se l'ubbriachezza è stata contratta per commettere il reato o per procurarsi una scusa. »

L'onorevole Guardasigilli su quest'articolo lasciò il paragrafo primo tal quale sta nel progetto.

Il paragrafo secondo lo emendò in questo senso:

« Se l'ubbriachezza era contratta volontariamente o per abitudine, il colpevole è punito » Il resto come nel progetto.

Rettificato il testo in questo modo, viene proposta dalla Commissione una modificazione; alla parola *imputato* essa sostituisce la parola *colui*.

Vi è altresì un emendamento dell'onorevole Maggiorani del quale darò lettura:

Art. 64 (63 della Commissione).

« § 1. Le disposizioni dell'art. 62 sono applicabili anche a colui che nel momento in cui commise il fatto si trovava nelle condizioni previste in detto articolo per effetto di ubbriachezza completa.

» § 2. Le disposizioni dell'articolo 63 sono applicabili all'ubbriachezza incompleta. »

Domando alla Commissione se accetta questo emendamento.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non può accettare quest'emendamento; innanzi tutto perchè dal momento che l'articolo 64 si riferisce a due articoli precedenti cioè al 62 e 63, è inutile aggiungere la distinzione tra l'ubbriachezza accidentale e la abituale.

Gli articoli 62 e 63 contemplano, il primo l'infermità totale, assoluta, e l'altro l'infermità

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 MARZO 1875

parziale della mente; alle quali corrispondono l'ubbrachezza assoluta che toglie affatto l'uso della ragione, e la non completa o parziale, che produce in parte quest'effetto. Or dunque sarebbe ultraneo rinnovare questa distinzione nel successivo articolo 64. Invece è necessario accennare che l'ubbrachezza a cui si riferisce l'art. 64 è accidentale perchè sia escluso che la turpitudine possa diventare una dirimente della imputabilità. Vero è che si potrà obiettare che dal momento che l'ubbrachezza sia completa, tanto vale che la causa di essa sia stata accidentale o volontaria; perchè sta sempre e nell'un caso e nell'altro che, nel momento dell'azione, l'agente non era presente a se stesso. Ma giova osservare a questo proposito che l'art. 64 non dice già che nel caso in cui l'ubbrachezza non sia stata accidentale debba l'agente rispondere del reato con imputabilità piena ed assoluta.

Vedete infatti come provvedono i §§ 2 e 3 del nostro articolo, che appunto determinano l'imputabilità di colui che ha contratta l'ubbrachezza volontariamente o per abitudine, e lo puniscono, nel caso dell'articolo 62, con prigionia da uno a cinque anni, se si tratti di crimine; e con prigionia da quattro mesi ad un anno, se si tratti di delitto. La legge applica dunque a questi casi di ubbrachezza non accidentale, una pena eccezionale, che non è la pena dovuta al reato, appunto perchè riguarda il fatto quasi come un reato *sui generis* diverso dal reato comune.

Non dirò del § 3, che contiene un'altra ipotesi di cui non occorre occuparsi, quella cioè, che l'ubbrachezza sia stata contratta appositamente per commettere il reato.

La Commissione, per le esposte considerazioni, non crede di aderire all'emendamento dell'onorevole Maggiorani.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo non aderisce agli emendamenti degli onorevoli Maggiorani e De Filippo.

L'onorevole Maggiorani ha osservato che l'ubbrachezza toglie la coscienza dei propri atti, e la toglie, sia essa accidentale, sia abituale. Dunque voi avete torto, egli dice, di distinguere l'una dall'altra. In ambi i casi l'individuo

ha delinquito non sapendo di delinquere; non dovete far distinzione alcuna; punite, se volete, l'ubbrachezza, punitela gravemente per prevenirne le funeste conseguenze, ma non punite il reato commesso dall'ubbrico, perchè al pari del demente ha agito senza avere la coscienza dei propri atti.

Avrebbe perfettamente ragione l'onorevole Maggiorani, se l'ubbrico che sia solito ad ubbricarsi, fosse punito colla pena stabilita per gli autori del reato.

Ma ciò non è. Si compiaccia per mente al progetto, e vedrà che ivi si provvede precisamente nel senso da lui indicato; l'ubbrico abituale non è punito come autore del reato, ma lo si punisce per essersi ubbricato e per avere con questo fatto colpevole recato danno alla società.

Basta riflettere alla natura della pena inflitta per riconoscere come appunto questo sia il concetto dell'articolo in discussione, imperocchè qualunque sia la gravità del reato, e quando pure esso importasse la pena della morte, non è mai applicabile pena maggiore della prigionia.

Si applicano in sostanza gli stessi principii che in altra parte del Codice, cioè nell'art. 382, reggono la materia degli omicidi e delle lesioni personali involontarie.

Nella stessa guisa che la legge punisce il cocchiere il quale, perchè non ha saputo guidare o frenare i cavalli, perchè non conosceva il suo mestiere, ha ferito od ucciso involontariamente i viandanti, e lo punisce con pene più o meno gravi, secondo che più o meno dolorosi furono gli effetti della sua imperizia ed imprudenza, così dessa non poteva a meno di punire colla stregua e misura medesima l'uomo che, per non avere saputo frenare i propri appetiti, per aver ecceduto nelle libazioni ed essersi colpevolmente posto nello stato dei bruti, ebbe a commettere un reato.

Si verifica dunque ciò che l'onorevole Maggiorani desidera che si faccia; si punisce cioè la ubbrachezza che fu causa del male, come una colpa che rende responsabile l'agente dei danni col proprio fatto involontariamente recati.

Se l'onorevole Maggiorani esaminerà la cosa sotto questo aspetto, spero che non vorrà insistere nel suo emendamento.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 MARZO 1875

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Maggiorani insiste?

Senatore **MAGGIORANI.** Non insisto.

Senatore **DE FILIPPO.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **DE FILIPPO.** Dirò le ragioni che mi mossero a proporre il mio emendamento, sebbene sia stato già condannato senza essere sentito.

Io non sono nell'ordine delle idee dell'onorevole Maggiorani: la mia proposta parte da un altro concetto.

Io trovo superfluo il § 3. di quest'articolo. A me pare impossibile che un uomo si ubbriachi per commettere un reato; non mi pare probabile che un uomo che ha bisogno di eseguire un atto della sua volontà, voglia perdere in tutto o in gran parte, la coscienza di sé.

Allorquando l'uomo è ubbriaco non sa, non può più sapere quello che fa, e probabilmente farà tutt'altro che eseguire il suo divisamento. Forse non avendo sufficiente coraggio, cercherà di inebriarsi fino ad un certo punto, ma non già insino a perdere la ragione.

Ecco perchè ho giudicato inutile questo paragrafo terzo, e ne ho proposta la soppressione. Del resto, se si crede mantenerlo per qualche caso straordinario, che io per verità stento a concepire, dichiaro di non insistere.

Senatore **BORSANI, Relatore.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **BORSANI, Relatore.** Il fatto che l'onorevole De Filippo crede *straordinario* è anzi comunissimo, e può ben dirlo chiunque abbia avuto molta frequenza nei tribunali e nelle Corti di Assise. È comunissimo che coloro che sentono il bisogno di rinfrancare il coraggio per commettere un reato, specialmente di violenza, contro le persone, sogliono bere prima abbondantemente, perchè con questo modo prendono vigore ed audacia, e affrontano il cimento quasi sicuri di riuscire nel loro intento.

Ho creduto opportuno di far presente ciò, ancorchè l'onorevole De Filippo abbia dichiarato di non insistere sul suo emendamento.

PRESIDENTE. Il Ministero ha qualche osservazione a fare?

Senatore **EULA, Commissario Regio.** Non aggiungo altro.

PRESIDENTE. Ritirate le proposte degli onore-

voli Senatori Maggiorani e De Filippo, messo ai voti il paragrafo primo al quale la Commissione propone che invece di dire:

« Le disposizioni degli articoli 62 e 63 sono applicabili anche all'imputato che, nel momento in cui commise il fatto, si trovava nelle condizioni previste nei detti articoli per effetto di ubbriachezza accidentale. » si dica:

« Le disposizioni degli articoli 61 e 62 sono applicabili anche a colui che, nel momento in cui commise il fatto, si trovava nelle condizioni previste nei detti articoli per effetto di ubbriachezza accidentale. »

Senatore **EULA, Commissario Regio.** Il Governo accetta.

PRESIDENTE. Chi approva questo primo paragrafo così emendato, sorga.

(Approvato.)

Leggo la nuova redazione del Guardasigilli.

« § 2. Se l'ubbriachezza era contratta volontariamente o per abitudine, il colpevole è punito nel caso dall'art. 62, ove si tratti di crimine, con la prigionia maggiore di uno ed estendibile a cinque anni, ed ove si tratti di delitto, con la prigionia da quattro mesi ad un anno; e nel caso dell'art. 63 con la pena del reato diminuita di un grado. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il Ministero ha accettato l'emendamento della Commissione al N. 2; quindi conviene attenersi al § 2 della Commissione salva la variante proposta dal Ministero nelle prime parole.

PRESIDENTE. Allora il § 2 sarà in questi termini:

« § 2. Se l'ubbriachezza era contratta volontariamente o per abitudine, il colpevole è punito nel caso dell'art. 61, ove si tratti di crimine, con la prigionia maggiore di uno ed estendibile a cinque anni, ed ove si tratti di delitto, con la prigionia fino ad un anno, e nel caso dell'articolo 62 con la pena del reato diminuita d'un grado. »

Chi approva questo § 2, si alzi.

(Approvato.)

Senatore **BORSANI, Relatore.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Relatore Ha la parola.

Senatore **BORSANI, Relatore.** Si è approvato così sbadatamente quest'articolo, in cui sono citati gli articoli.....

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il Senato suole

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 MARZO 1875

accordare sempre la facoltà di rivedere le citazioni e coordinarle.

PRESIDENTE. « § 3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, se l'ubriachezza è stata contratta per commettere il reato, o per procurarsi una scusa. »

Chi approva questo paragrafo, sorge.

(Approvato.)

Chi approva l'intero articolo, sorge.

(Approvato.)

« Art. 65, § 1. Non è imputabile il fatto che è imposto dalla legittima difesa.

» § 2. È legittima la difesa che è necessaria per respingere da sé e da altri un attacco attuale ed ingiusto. »

La Commissione propone che si sopprima quest'articolo. Invece il Senatore Pescatore propone che si conservi, aggiungendovi ancora quest'altre parole:

« Chi respinge un'aggressione contro la propria vita, non è imputabile per eccesso nella difesa, quand'anche nel turbamento, timore o terrore, ne abbia oltrepassato i limiti. »

Accetta il Ministero la soppressione dell'articolo 65?

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Ministero non accetta questa soppressione, e ne esprime brevemente il motivo.

La Commissione ha dichiarato di aver creduto conveniente sopprimere quest'articolo perché non ricevendo applicazione se non nei casi di violenze personali, basti per questi la disposizione contenuta nell'articolo 377, e non vi sia necessità di stabilire una massima generale nel primo libro del Codice.

È mio avviso che la Commissione sia in errore nel ritenere che quest'articolo non sia applicabile fuorché nei casi di violenze personali, potendo accadere che per difendere la propria vita taluno si sia trovato nella necessità non di recare offesa alla persona dell'aggressore, ma di addiventare ad altri fatti i quali, esclusa la necessità della difesa, avrebbero il carattere di reati; è quindi palese l'opportunità pure riconosciuta da altre legislazioni, e segnatamente dalla germanica, d'inserire quest'articolo nelle disposizioni generali.

Supponiamo che un individuo, per difendere la propria vita o la vita di un altro, si trovi nella necessità di incendiare la casa in cui si trovano gli aggressori: in questo caso non si tratta

di lesioni personali, ma di un fatto, che ove fosse imputabile, costituirebbe un grave reato contro la proprietà; e per conseguenza se non vi fosse nel Codice altra disposizione tranne quella contenuta nell'art. 377, il quale prevede soltanto in ordine ai reati contro la persona, l'agredito anzidetto che non ha ucciso o ferito, ma per difendersi ha incendiato la proprietà degli aggressori o di terzi, dovrebbe essere punito.

Per questo semplicissimo riflesso reputo conveniente che l'art. 65 sia conservato.

PRESIDENTE. Interrogo l'onorevole Commissario Regio se accetta l'aggiunta dell'onorevole Pescatore che è così espressa:

« Chi respinge un'aggressione contro la propria vita non è imputabile per eccesso nella difesa quando anche nel turbamento, timore o terrore, ne abbia oltrepassato i limiti. »

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il governo non accetta questo emendamento perché lo crede altamente pericoloso.

È principio di moralità che la difesa della vita cessi d'essere incolpabile, quando vada i confini della moderazione.

Certo non si può pretendere, ed i più rigorosi moralisti non pretendono da un uomo improvvisamente aggredito che misuriosamente la gravità del pericolo a cui è esposto, ed i mezzi a cui gli è dato di ricorrere per salvarsi. Quindi se avvenga che il turbamento faccia velo all'intelletto della persona minacciata, e non gli permetta di scorgere che avrebbe un mezzo di salvarsi senza offendere gravemente l'aggressore, i giurati, certo non più rigorosi dei moralisti, lo assolveranno da un eccesso che ravviseranno con ragione non imputabile, perché non volontario. Ma lo stabilire per legge che non vi sia mai imputabilità, quando si è ecceduto per turbamento o per timore, è un grave pericolo, è un'offesa ai principii morali, e noi credo perciò ammissibile.

PRESIDENTE. L'onorevole Pescatore insiste nella sua proposta?

Senatore PESCATORE. Io insisto e domando di sviluppare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Signori. L'art. 65 del progetto del Ministero è identico all'art. 53 del Codice penale germanico.

L'art. 53 del Codice penale germanico è con-

posto di tre parti. La prima parte dice precisamente come il § 1 dell'articolo ministeriale. « Non è imputabile il fatto che fu imposto dalla legittima difesa » La seconda parte dell'art. 53 del Codice germanico, dice ancora precisamente come il § 2 dell'articolo ministeriale: « È legittima la difesa che è necessaria per respingere da sè o da altri un attacco attuale ed ingiusto. »

Ma il progetto ministeriale omette la terza parte, la quale dice come la mia aggiunta. La terza parte dell'articolo del Codice germanico dice così:

« Chi respinge un'aggressione contro la propria vita non è imputabile per eccesso nella difesa, quand'anche nel turbamento, terrore o timore ne abbia oltrepassati i limiti. »

Io comincio per domandare: se avete copiato quelle due parti, perchè non vi siete appropriata anche la terza, che è non meno ragionevole delle prime due?

Poi osservo, che è infinitamente giusta la legge germanica. Voi promulgate un principio santissimo quando stabilite che non è imputabile il fatto imposto dalla legittima difesa. Poi passate a definire le condizioni della legittima difesa, e le definite prima di tutto nell'interesse dell'aggressore.

Quando venite a dirmi che legittima difesa è tutto ciò che è necessario per respingere un attacco, ecco che voi tutelate con questa dichiarazione i diritti dell'aggressore medesimo, quasi dicendo all'agredito: sì, ti permetto di difenderti; ma bada bene, la difesa è legittima in quanto, e per quello solo, che sia proprio necessario per respingere l'attacco. Ecco dunque tutelati i diritti dell'aggressore!

Ma dopo aver così salvaguardati i diritti dell'aggressore, di grazia consentite almeno una eguale dichiarazione, usate la medesima benevolenza al povero agredito. È proprio vero che per l'agredito non sia legittima difesa se non per quegli atti che siano strettamente necessari per respingere l'attacco? No, o Signori, questa idea è falsa. L'agredito non è imputabile se eccede nella difesa quando l'eccesso sia la conseguenza necessaria del turbamento, inperocchè il turbamento è prodotto dalla stessa aggressione, l'aggressione è la causa del turbamento, ed il turbamento è la causa dell'eccesso.

In vano si dice che è pericolosa la definizione; si tratta di sanzionare, di completare il principio. Non è vero che sia legittima difesa soltanto quell'azione che è strettamente necessaria, è legittima anche la difesa eccedente, purchè questo eccesso sia la conseguenza del turbamento prodotto dall'aggressione.

Le definizioni di principii o si omettono affatto, o si danno complete: incomplete, massimamente a favore di una sola parte, e delle parte più indegna, giammai.

Ma si dice: i giurati faranno essi. Io lo credo; non dubito della coscienza dei giurati; ma perchè far dipendere la giustizia dall'arbitrio dell'uomo? Quando voi intraprendete di formulare la verità bisogna formularla completa.

E poi anche il difensore potrà invocare in faccia ai giurati l'articolo della legge. Il difensore dirà: l'agredito ha ecceduto, ma il turbamento ne fu causa e la legge stessa dichiara la non imputabilità.

Altrimenti l'accusatore potrà cavillare: « il turbamento non bisogna ritenerlo così facilmente; il timore attendibile è soltanto quello di cui è suscettibile anche un uomo coraggioso, non quel timore, il quale non colpisce che gli uomini troppo timidi; e se è tanto timido questo agredito, tanto peggio per lui. » Dunque, o Signori, io vi domando una definizione completa, imparziale; e dico; prima di tutto questa parte che aggiungo è la verità, e ciò già mi basta. Nessuna verità è pericolosa. Poi credo che è giusta e necessaria, lo ripeto forse per la terza volta, e me ne dispiace immensamente; poichè si definiscono espressamente i diritti dell'aggressore, ma perdio! io domando che si definiscano anche i correlativi diritti dell'agredito. E dichiaro fin da ora che non recederò da questo emendamento.

PRESIDENTE. Il Commissario Regio ha la parola.
Senatore EULA, *Commissario Regio*. Non posso a meno di ripetere che non accetto l'aggiunta proposta dall'onorevole Pescatore. Egli ha fatto le meraviglie perchè il Governo abbia tolto dal Codice germanico i due paragrafi dell'art. 65, e non abbia fatto altrettanto in ordine alla disposizione che si legge nel Codice stesso sull'eccesso nella difesa commesso per turbamento dall'agredito. Dichiaro che il Governo non ha creduto d'inserirla nel suo progetto, non perchè l'abbia creduta ingiusta.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 MARZO 1875

sta in principio, ma perchè gli parve meno conveniente ed assai pericoloso lo stabilire per legge la massima che non sia mai imputabile chi per turbamento, terrore o timore oltrepassa i limiti della difesa della propria vita, e ravvisò abbastanza tutelato l'interesse dell'aggredito, lasciando ai Giurati di giudicare se il turbamento sia giunto al punto da escludere la imputabilità.

Senatore PESCATORE. Non fa menzione del turbamento.

Senatore ELLA, *Commissario Regio*. Se il turbamento fu tale da impedire assolutamente che l'aggredito conoscesse i limiti entro cui doveva restringere la propria difesa, in tale caso vuoi si ritenere legittima quella da lui usata; l'eccesso non è più imputabile, ed i Giurati gli applicheranno senza dubbio la regola generale stabilita in quest'articolo. In caso contrario lo dichiareranno colpevole, e sarà giustizia.

Ho detto essere pericoloso l'adottare l'emendamento onde si tratta, perchè ci condurrebbe assai più in là, di quanto vorrebbe lo stesso onorevole Pescatore.

Desso è così concepito:

« Chi respinge un'aggressione contro la propria vita, non è imputabile per eccesso nella difesa, quando anche nel turbamento, timore o terrore ne abbia oltrepassato i limiti. »

O m'inganno a partito o con queste parole cancellasi affatto ogni pena per chiunque abbia ecceduto nei limiti della propria difesa. Non si saprebbe infatti guari concepire un'aggressione alla vita di un cittadino, senza che l'aggredito ne risenta un più o meno grande turbamento e timore; ora se ciò basta per escludere il reato, non vi sarà mai eccesso punibile.

Poniamo che una donna appunti un revolver al petto d'un uomo assai più forte e robusto di lei. Se quest'uomo a cui basterebbe un manrovescio per difendersi dall'aggressione, traesse a sua volta una pistola ed uccidesse la donna che attentò alla sua vita, eccederebbe senza dubbio di molto i confini della difesa legittima, eppure secondo l'emendamento Pescatore dovrebbe andare impunito, perchè nessuno potrà contendere che il vedersi appuntato al petto un'arma di tal genere, sia pure da una donna, ispiri turbamento, e ciò bastando a scusare qualunque eccesso non vi sarebbe reato.

L'onorevole Pescatore ha soggiunto che la sua proposta include una verità. Rispondo che il vero sta nella giusta applicazione della legge morale, la quale prescrive che si debba sempre conservare il *moderamen inculpatae tutelae*; quando si eccede questo limite, la tutela diviene colpevole e come tale deve essere punita. Non si stabilisca importante alcuna regola generale la cui applicazione non potrebbe non riuscire in pratica pericolosa, e si lasci ai giurati l'apprezzamento dei casi singoli secondo le circostanze.

Senatore PESCATORE (*interrompendo*). Non propongo una regola generale, propongo la dichiarazione di un principio che è tutt'altra cosa.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 65.

Art. 65.

« § 1. Non è imputabile il fatto che fu imposto dalla legittima difesa. »

(Approvato.)

« § 2. È legittima la difesa che è necessaria per respingere da sé o da altri un attacco attuale ed ingiusto. »

(Approvato.)

Viene ora l'aggiunta dell'onorevole Senatore Pescatore.

La rileggo, per poi metterla ai voti.

« Chi respinge un'aggressione contro la propria vita, non è imputabile per eccesso nella difesa, quando anche nel turbamento, timore o terrore ne abbia oltrepassato i limiti. »

Chi approva quest'aggiunta, voglia alzarsi.

(Non è approvata.)

Art. 66.

« § 1. Chi non ha compiuto nove anni non è imputabile. »

« § 2. Chi ha compiuto nove anni ed è minore di quattordici, è imputabile, purchè risulti che ha agito con discernimento; ma la pena è diminuita da tre a quattro gradi, e se è restrittiva della libertà personale, si scontata in una casa di custodia. »

« § 3. Quando non risulti che l'imputato abbia agito con discernimento, il giudice può ordinare che sia collocato in una casa di educazione o di correzione per un tempo non eccedente la maggiore età, ovvero sia consegnato ai parenti od a coloro che abbiano obbligo di provvedere all'educazione del minore, affinché

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 MARZO 1875

veglino sulla condotta di lui sotto pena, in caso di inosservanza, di una multa estendibile a cinquecento lire. »

Se non vi sono osservazioni, rileggo l'articolo separatamente per metterlo ai voti.

« § 1. Chi non ha compiuto nove anni non è imputabile. »

Chi approva questo paragrafo, si alzi.

(Approvato.)

« § 2. Chi ha compiuto nove anni ed è minore di quattordici, è imputabile, purchè risulti che ha agito con discernimento: ma la pena è diminuita da tre a quattro gradi, e se è restrittiva della libertà personale, si sconta in una casa di custodia. »

Su questo § 2. è proposta dalla Commissione una variante nella redazione. Il Ministero accetta la proposta della Commissione?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il Ministero accetta il testo della Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti il secondo paragrafo dell'articolo col testo della Commissione accettato dal Ministero in questi termini:

« § 2. Chi ha compiuto gli anni nove o non ancora i quattordici, è imputabile, ecc., il resto identico. »

(Vedi sopra.)

Chi approva questo secondo paragrafo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« § 3. Quando non risulti che l'imputato abbia agito con discernimento, il Giudice può ordinare che sia collocato in una casa di educazione o di correzione per un tempo non eccedente la maggiore età, ovvero sia consegnato ai parenti od a coloro che abbiano obbligo di provvedere alla educazione del minore, affinchè vegliano sulla condotta di lui, sotto pena, in caso di inosservanza, di una multa estendibile a cinquecento lire. »

PRESIDENTE. A questo paragrafo il Senatore De Filippo propone di sostituire alle parole: *il Giudice può ordinare* le parole *il Giudice deve ordinare*.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Interrogo prima la Commissione se accetta la redazione dell'onorevole De Filippo.

Senatore BORSANI, Relatore. Mi limito a dichiarare che la Commissione non accetta.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore De Filippo.

Senatore DE FILIPPO. Probabilmente anche dopo che avrò svolto il mio emendamento, questo sarà respinto dalla Commissione; ma parmi ragionevole che il Senato conosca i motivi che m'indussero a proporlo.

I motivi non sono quelli mossi innanzi dal Senatore Maggiorani, i quali riguardano le proposte da lui fatte. Io desidero soltanto che al § 3 dell'articolo 66 si sostituisca la parola *deve* all'altra che quivi si trova *può*; ossia che non sia una facoltà per il magistrato di ordinare che l'individuo al disotto di quattordici anni, il quale abbia commesso un reato senza discernimento, sia collocato in una casa di educazione o di correzione, o consegnato ai parenti. Io vorrei che questo fosse un dovere; e ne dirò le ragioni.

Primamente, io non sono molto amico delle disposizioni di un Codice penale le quali, invece di ordinare, danno facoltà ai magistrati di applicare o non applicare una pena qualunque. Io credo che quanto meno un giudice abbia di arbitrio, tanto meglio e più perfetto sarà un Codice penale.

In secondo luogo aggiungo, che nel caso di cui si tratta occorre precisamente che sia applicata la disposizione della legge. Gli è vero che il fanciullo maggiore di anni nove e minore di anni quattordici ha agito senza discernimento, ma è pur vero che cotesto fanciullo ha mostrato uno istinto malvagio, ha dato prova di un animo perverso, inelminevole al delitto; e bisogna educarlo, correggerlo, ovvero prescrivere a' suoi parenti di vigilarlo perchè non ne commetta altri, e forse più gravi. Quindi la prescrizione della legge contenuta nel § 3 dell'art. 66, almeno per i crimini, deve essere assoluta, e non facoltativa per coloro che debbono giudicarlo.

Finchè si tratta di concedere ai giudici una latitudine nell'applicazione della pena, sia per i gradi, sia per il massimo o minimo di ciascun grado, ne convengo perfettamente, ma non già quando si tratta di applicare o non applicare una pena, per quanto possa essere leggiera; tanto più, come nel caso attuale, che almeno per i reati più gravi, io la trovo necessaria.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 MARZO 1875

Senatore BORSANI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione è d'avviso di non accogliere l'emendamento dell'onorevole De Filippo. Molte sono le circostanze che nella applicazione del § 3 dell'articolo 66 possono determinare il giudice ad adottare un temperamento piuttosto che un altro; vi è l'età, l'indole del fanciullo, la gravità del fatto, le circostanze particolari che l'hanno accompagnato; o secondo che il fanciullo abbia dato dimostrazione di essere inclinato a fatti riprovevoli o no, il giudice può determinarsi a consegnarlo semplicemente ai parenti, a farlo rinchiudere in una casa di educazione o di correzione, od anche e non farne altro quando si trattasse di piccolissima infrazione alla legge.

La Commissione quindi crede che sia provvida questa facoltà che permette al giudice di non cadere in un eccesso di rigore inutile ed anche di non essere eccessivamente liberale verso il fanciullo che meritasse realmente di sentire un po' la forza del castigo.

Per queste considerazioni la Commissione persiste nel mantenere il testo come è.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

Senatore PICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Commissario Regio ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Il Governo, a sua volta, persiste nel respingere l'emendamento dell'onorevole De Filippo.

Prima di tutto dichiaro, me lo permetta l'onorevole De Filippo, non essere esatto che il progetto abbondi nell'accordare di queste facoltà ai magistrati, che allarghi di troppo l'arbitrio; credo anzi che il Senato vorrà riconoscergli il pregio, che già fu lodato da alcuni Senatori, di essere molto parco nel concedere latitudine ai magistrati; quando il fa, gli è perchè era impossibile stabilire una norma certa e determinata.

Ora, nel caso di cui si tratta, si verificava appunto questa necessità. L'ordinare il ricovero in una casa di custodia del minore, ovvero il consegnarlo ai parenti, sono provvedimenti che dipendono dalle circostanze che il solo giudice è in grado di apprezzare.

Può essere conveniente il ricovero, quando il

minore non abbia persone che vegolino sopra di lui, o queste per la loro condizione di mente, di fortuna e di occupazioni, non siano in grado di compiere il loro dovere, ovvero, atteso il pravo loro carattere, non si curino di compierlo e lungi dall'educare ed istruire il giovane, lo corrompano.

Se ciò non si verifici, ma vi sia stata trascuranza per parte di loro, il giudice ordinerà la consegna, con invito di essere più vigilianti e con minaccia d'infiggere loro una multa fino a lire 500, se l'invito fosse per riuscire infruttuoso. Ma se neppure questa ammonizione fosse meritata, se i parenti non avessero colpa di sorta, in allora la legge prescriverebbe al giudice un atto ingiusto, quando l'obbligasse a far loro una raccomandazione di cui dimostrano di non aver bisogno.

In tale caso non può occorrere alcun provvedimento, ed è quindi ben giusto che la legge autorizzi il giudice a non pronunziarne affatto.

Ecco dunque il perchè il Governo ha creduto necessario lasciare assolutamente al savio criterio del Magistrato il vedere se, e quale dei due provvedimenti indicati nel § 3 dell'art. 66 debba essere pronunciato. Quando riconosca non essere il caso di emetterne alcuno, se ne asterrà affatto, e sarà anche questa vera giustizia.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Pica ha la parola.

Senatore PICA. Io mi permetto di osservare tanto alla Commissione quanto al Commissario Regio che nei termini nei quali è concepito il capoverso del § 3 dell'art. 66, si dia una doppia facoltà al magistrato:

Facoltà di fare riuerrare l'imputato in una casa di correzione e facoltà di consegnarlo ai parenti; ma questi non sono doveri, sono facoltà in guisa che nel modo in cui è scritto l'articolo, si lascia al giudice, non la scelta soltanto di collocare l'imputato in una casa di educazione o di correzione o di consegnarlo ai parenti, ma gli si concede ancora di non fare nè l'una nè l'altra cosa.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. È ciò che ho detto....

Senatore PICA. Ma io credo che non si possa ammettere che il magistrato nel caso di un reato commesso da un minore senza discernimento possa avere questa facoltà. Bisogna or-

dinare che l'imputato sia messo in una casa di correzione o che sia consegnato ai parenti; bisogna determinarlo, non lasciare al giudice quest'arbitrio di non far nulla.

Io per ciò insisto per un emendamento.

PRESIDENTE. Vuole formularlo l'emendamento, onor. Senator Pica?

Senatore PICA. Io non propongo niuna formula, mi limito a chiedere che si escluda la facoltà al giudice di non far nulla e sia indicato che in tutti i casi debbasi applicare o la collocazione in una casa di correzione o la consegna ai parenti o tutori.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Nulla di più facile che correggere l'articolo nel senso accennato dall'onorevole Pica; bastando il sostituire alla parola: può la parola: deve, perchè l'uno o l'altro dei due provvedimenti ivi indicati debba sempre aver luogo. Sono però convinto che una tale sostituzione non si possa ammettere.

Può accadere, come dissi, che i parenti dell'imputato abbiano trascurato la sua educazione ed allora si dovrà, od ordinarne il ricovero in una casa di educazione, ovvero consegnarlo ai parenti coll'invito di vegliarne la condotta, sotto pena, nel caso d'inosservanza, di una multa estendibile a L. 500. Questa consegna e questo invito suppongono una colpa in chi aveva l'obbligo di aver cura del minore, ed equivalgono alla sottomissione prescritta dal Codice attuale, la quale è in realtà una vera pena, come è pena per gli oziosi l'invitarli a darsi a stabile lavoro.

Senatore PICA. Domando la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Se avvenga invece che il parente non abbia colpa di sorta, che siasi sempre assiduamente e colla massima cura da lui vegliato sul minore, che questi abbia commesso il fatto in un momento in cui era impossibile ai suoi genitori d'impedirlo, che egli abbia mancato non per difetto di educazione ricevuta, ma per esservi stato accidentalmente eccitato ed indotto da un compagno, si dovrà egli anche in questo stato di cose ammonire chi doveva averne e ne ha avuto sempre la massima cura? No; l'invito e l'avvertimento sarebbero senza causa e senza ragione,

perchè manca la trascuranza che deve motivare un simile provvedimento; in tale caso pertanto il giudice non ordinerà nè il ricovero in una casa di custodia, nè la consegna ai parenti, e si limiterà a deplorare il fatto come una disgrazia. Avverto del resto, che in questo senso viene pure disposto dal Codice ora vigente, il quale lascia ai giudici una facoltà, non impone obbligo di sorta.

Senatore BORSANI, *Relat.* Ho già dichiarato da principio che aveva precisamente il concetto espresso così bene dall'onorevole Commissario Regio, che cioè, i parenti abbiano la facoltà di dare o l'una o l'altra delle provvidenze indicate nell'art. 66, o anche di non darne nessuna secondo la gravità dei casi, e insisto ancora in questo concetto, perchè è facile immaginare alcuna di queste mancanze di piccoli fanciulli che hanno bensì il carattere di reali, ma che non hanno nessuna importanza, e, non accennando a nessuna cattiva tendenza, costituiscono precisamente uno di quei piccoli trascorsi frequenti assai e comuni nell'età infantile. In questo caso sarebbe ingiusto che si punissero i parenti con l'ammonizione, e che si punissero i fanciulli col collocamento in una casa di educazione e di custodia.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Pica.

Senatore PICA. Prego il Senato di osservare che i genitori e congiunti hanno l'obbligo di vegliare alla condotta dei propri figli e parenti, obbligo che è loro imposto dalla natura e da Dio, e che le leggi civili non possono cancellare.

Perciò a creder mio il magistrato, ove non ordini che il minore di quattordici anni dichiarato non imputabile d'un reato per aver agito senza discernimento, debba essere collocato in una casa di correzione o di educazione, deve certamente ordinare che sia almeno consegnato a coloro che abbiano l'obbligo di provvedere alla sua educazione, affinchè vegliino su la condotta di lui.

Se non vi sarà la casa di correzione o di educazione per ravviare sul buon sentiero questo giovinetto, bisogna che vi sia altri che ne prenda cura, nè posso perciò concedere che si lasci al giudice facoltà di non provvedere in verun modo a questo sventurato precocemente dannoso se non colpevole, nè mi pare affatto ingiusto che l'obbligo imposto alle persone, che

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 MARZO 1875

per vincoli di sangue o per ufficio tutorio ne debbano vigilar la condotta, sia sancito nel caso di ommissa vigilanza da una multa di lire cinquecento.

Parmi quindi che sia indispensabile la sostituzione nell'articolo 66 della parola: *deve il giudice ordinare*, a quelle che ora vi sono scritte: *il giudice può ordinare, ecc.*

PRESIDENTE. Non avendo il Senatore Pica fatta una proposta formale, ed essendosi accostato all'emendamento del Senatore De Filippo, il quale vorrebbe che alla parola *può*, che leggesi alla seconda linea del paragrafo 3, si sostituisca la parola *deve*. Interrogo prima di tutto il Senato se ammette questo emendamento.

Chi lo approva, si alzi.

(Non è approvato.)

Rileggo ora il paragrafo 3, per metterlo ai voti:

« § 3. Quando non risulti che l'imputato abbia agito con discernimento, il giudice può ordinare che sia collocato in una casa di educazione o di correzione per un tempo non eccedente la maggiore età, ovvero sia consegnato ai parenti od a coloro che abbiano obbligo di provvedere alla educazione del minore, affinché vegliino sulla condotta di lui, sotto pena, in caso d'inosservanza, di una multa, estendibile a cinquecento lire. »

Chi approva, si alzi.

(Approvato.)

Metto ora ai voti l'intero articolo 66.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 67.

« § 1. L'imputato che ha compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, è punito con la pena del reato diminuita da due a tre gradi. »

« § 2. La interdizione dai diritti politici e civili enumerati negli articoli 21 e 45, paragrafo 2, non si applica ai condannati minori di anni diciotto. »

Interrogo l'onor. Ministro se accetta la modificazione proposta dalla Commissione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il Ministero l'accetta, perchè non contiene nessuna modificazione, tranne una citazione di articolo.

PRESIDENTE. Allora io metto ai voti l'articolo giusta la redazione della Commissione.

« § 1. Chi ha compiuto gli anni quattordici e non ancora i diciotto, è punito con la pena del reato diminuita da due a tre gradi. »

Chi approva questo paragrafo, si alzi.

(Approvato.)

« § 2. L'interdizione dai diritti politici e civili enumerati negli articoli 20 e 44 § 2, non si applica ai condannati minori di anni 18. »

(Approvato.)

Metto ai voti l'intero art. 67.

(Approvato.)

Art. 68.

« L'imputato che ha compiuto diciotto anni, ma è minore dei ventuno, è punito colla pena ordinaria del reato diminuita di un grado. »

La Commissione propone una modificazione di ordine e dice:

« Chi ha compiuto i diciotto anni e non ancora i ventuno, è punito con la pena ordinaria del reato diminuita di un grado. »

Il Ministro accetta?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Accetto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'art. 68.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Dopo quest'articolo 68 l'onor. Senatore Maggiorani ne propone un altro che formerebbe un articolo 68 bis e che suonerebbe così:

« All'imputato che ha compiuto 70 anni, la pena è diminuita di un grado; finiti i 75 segue. »

La questione della minore imputabilità del vecchio che ha compiuto i 70 anni è già stata trattata. Interrogo pertanto la Commissione se accetta l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Maggiorani.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione crede che la questione sia già pregiudicata.

PRESIDENTE. Essendo pregiudicata la questione, non posso più metterla ai voti l'emendamento Maggiorani.

Leggo l'articolo 69, il quale dev'essere dal Senato discusso e votato prima che io dia lettura di un nuovo articolo 69 bis, proposto dal Senatore Maggiorani.

Do lettura del paragrafo 1 dell'art. 69 per metterlo ai voti:

« § 1. Il sordo-muto che non ha compiuto quattordici anni non è imputabile. »

Chi approva questo § 1, voglia alzarsi.

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 MARZO 1875

« § 2. Il sordo-muto che ha compiuto gli anni quattordici, è imputabile, purchè risulti che ha agito con discernimento: ad esso si applicano le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 66, se è minore degli anni diciotto; dell'articolo 67, se è minore degli anni ventuno, e dell'articolo 68, se ha compiuto gli anni ventuno. »

A questo paragrafo non vi è che la seguente rettificazione della Commissione, accettata dal Ministero:

« § 2. Il sordo-muto che ha compiuto i quattordici anni, è imputabile, purchè risulti che ha agito con discernimento: ad esso si applicano le disposizioni del § 2 dell'art. 65, se è minore degli anni diciotto; dell'art. 66, se è minore degli anni ventuno, e dell'art. 67, se ha compiuto gli anni ventuno. »

Chi approva questo paragrafo 2, si alzi.

(Approvato.)

« § 3. Qualora non risulti che il sordo-muto abbia agito con discernimento, gli si applica la disposizione del paragrafo 3 dell'art. 65.

(Approvato.)

Metto ai voti l'intero articolo 69.

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Ora viene l'articolo 69 bis, proposto dal Senatore Maggiorani, che è così concepito:

« La donna è punita con la pena ordinaria del reato diminuita di un grado. »

La Commissione accetta questo articolo?

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non accetta.

PRESIDENTE. L'onorevole Maggiorani ha la parola.

Senatore ZULA, *Commissario Regio*. Credo che l'onorevole Maggiorani non insista nel suo emendamento.

Senatore MAGGIORANI. Non insisto.

PRESIDENTE. Allora si passa alla lettura dell'art. 70:

Art. 70.

« Oltre le diminuzioni di pena espressamente stabilite dalla legge, quando concorrono circostanze attenuanti a favore degli imputati di crimine o di delitto, la pena del reato è diminuita di un grado. »

A quest'articolo ed al successivo articolo 71

vi sono emendamenti dell'onorevole Senatore Conforti.

Senatore ZULA, *Commissario Regio*. Faccio osservare che l'onorevole Conforti non fa emendamenti, nè osservazioni; piglia semplicemente i numeri della Commissione, perchè la natura dell'emendamento è affatto estranea alla natura di quest'articolo.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'articolo 70 come fu letto.

Chi approva l'articolo, voglia sorgere.

(Approvato.)

Si passa all'art. 71:

CAPITOLO II.

Del reato tentato e del reato mancato.

Art. 71.

« Chiunque ha manifestato la intenzione di commettere un reato con atti di esecuzione, i quali furono interrotti e non giunsero a consumarlo per circostanze fortuite e indipendenti dalla sua volontà, è colpevole di reato tentato ed è punito con la pena del reato consumato diminuita da due a tre gradi. »

La Commissione ha modificato questo articolo nel seguente modo:

« Chiunque ha manifestato con atti di esecuzione l'intenzione di commettere un reato e non lo ha consumato per circostanze fortuite e indipendenti dalla sua volontà, è colpevole di reato tentato, ed è punito con la pena del reato consumato diminuita da due a tre gradi. »

Domando al Ministero se accetta la redazione della Commissione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Accetto.

PRESIDENTE. Vi è pure una diversa redazione dell'onorevole Senatore Maggiorani concepita in questi termini:

Art. 71.

« Chiunque ha manifestato l'intenzione di commettere un reato con azioni esterne idonee a perpetrarlo, ma che non furono continuate fino alla consumazione di esso per circostanze indipendenti della sua volontà, è colpevole ecc. »

Ve ne ha un altro dell'onorevole Senatore De Filippo concepito in questi termini:

Art. 71.

« Chiunque ha manifestato l'intenzione di commettere un reato con atti di esecuzione, se,

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 MARZO 1875

per circostanze fortuite ed indipendenti dalla sua volontà, questi furono interrotti e non giunsero a consumarlo, è colpevole di reato tentato, e punito con la pena del reato consumato, diminuita da uno a tre gradi. »

Vi ha pure un'aggiunta dell'onorevole Pescatore. Vi è anche in questo articolo un emendamento dell'onorevole De Falco.

L'onorevole De Falco propone questo emendamento.

« Chiunque, con la volontà di commettere un reato, ne ha incominciata con atti esterni la esecuzione, se questi sono stati sospesi o non sono giunti a consumarlo per circostanze fortuite e indipendenti dalla sua volontà, è colpevole di reato tentato, ed è punito colla pena del reato consumato, diminuita da due a tre gradi. »

Interrogo la Commissione se accetta qualcuno di questi emendamenti.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione mantiene il suo testo perchè lo crede il più semplice ed il più chiaro.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. E parimente il Governo.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Maggiorani insiste nel suo emendamento?

Senatore MAGGIORANI. Rinunzio.

PRESIDENTE. Il Senatore De Filippo insiste, o rinunzia?

Senatore DE FILIPPO. A me pare che l'articolo nel modo da me redatto, sia molto più chiaro, sebbene il concetto sia il medesimo; ma poichè il Ministero e la Commissione tengono a quello concordato tra loro, non vorrei togliere loro questo diritto di proprietà, e tanto meno entrare in una lunga discussione a tal proposito.

Vegga dunque la Commissione se esso meriti qualche considerazione, altrimenti io l'abbandono.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione ha una ragione speciale per non accettare l'emendamento De Filippo, ed è precisamente che corrisponde alla formola primitiva del progetto ministeriale, che fu corretto dalla Commissione e che ora lo stesso Ministro Guardasigilli ha abbandonato.

Anche nell'emendamento del Senatore De Filippo, come nel primitivo articolo ministeriale, vi è quella inopportuna riproduzione del con-

cepto dell'incompiuta consumazione del reato, in diverse figure; e la stonatura di una parte dell'articolo obbiettiva, in parte subbiettiva. Ed è appunto per ciò che la Commissione non intende dipartirsi dal suo testo il quale presenta due vantaggi, la semplicità e la chiarezza.

Senatore DE FILIPPO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DE FILIPPO. Voglio solamente osservare che l'articolo da me proposto, sebbene si accosti a quello del progetto Ministeriale, non è punto identico.

L'articolo del progetto Ministeriale diceva così:

« Chiunque ha manifestato la intenzione di commettere un reato con atti di esecuzione i quali furono interrotti e non giunsero a consumarlo per circostanze fortuite e indipendenti dalla sua volontà, è colpevole di reato tentato ed è punito con la pena del reato consumato, diminuita da due a tre gradi. »

L'articolo da me proposto è il seguente:

« Chiunque ha manifestato l'intenzione di commettere un reato con atti di esecuzione, se, per circostanze fortuite ed indipendenti dalla sua volontà, questi furono interrotti e non giunsero a consumarlo, è colpevole di reato tentato, e punito con la pena del reato consumato, diminuita da uno a tre gradi. »

Credo di non ingannarmi affermando che così compilato l'articolo presenti nella sua forma e nel suo dettato tale una chiarezza da essere preferito agli altri. Può anche darsi che amor di padre mi faccia velo alla ragione; e siccome il Ministro ha già accettato quello della Commissione, io non insisto.

PRESIDENTE. Da la parola all'onorevole Commissario Regio.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Avendo l'onorevole Senatore De Filippo ritirato il suo emendamento, io non ho nulla da aggiungere.

PRESIDENTE. Gli emendamenti proposti dai Senatori De Filippo e Maggiorani essendo stati ritirati, metto ai voti l'emendamento del Senatore De Falco, il quale sostituirebbe all'articolo del progetto il seguente:

Art. 71.

« Chiunque, con la volontà di commettere un reato, ne ha incominciata con atti esterni

la esecuzione, se questi sono stati sospesi o non sono giunti a consumarlo per circostanze fortuite e indipendenti dalla sua volontà, è colpevole di reato tentato, ed è punito colla pena del reato consumato, diminuita da due a tre gradi. »

Chi approva la variante proposta dal Senatore De Falco, voglia sorgere.

(Non è approvata.)

Metterò ai voti l'articolo 71 come è stato redatto dalla Commissione e approvato dal Ministero, ch'è così concepito:

« Chiunque ha manifestato con atti di esecuzione l'intenzione di commettere un reato e non lo ha consumato per circostanze fortuite e indipendenti dalla sua volontà, è colpevole di reato tentato, ed è punito con la pena del reato consumato, diminuita da due a tre gradi. »

Chi approva quest'articolo, voglia sorgere.
(Approvato.)

Art. 72.

« Chiunque ha compiuto per sua parte tutti gli atti necessari alla esecuzione di un reato, senza che ne sia seguita la consumazione per circostanze fortuite e indipendenti dalla sua volontà, è colpevole di reato mancato, ed è punito con la pena del reato consumato, diminuita di un grado. »

PRESIDENTE. A quest'articolo la Commissione ha proposto una variante; sostituirebbe cioè alle parole: *Chiunque ha compiuto per sua parte tutti gli atti*, le seguenti: *Chiunque ha compiuti gli atti necessari* ecc.

Accetta l'onor. Ministro questa variante della Commissione?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il Ministero l'accetta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 72, colla variante della Commissione testè letta.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 73.

« Se il colpevole ha volontariamente desistito dal compiere gli atti di esecuzione, è punito con le pene stabilite per l'atto eseguito, qualora questo costituisca un reato. »

A quest'articolo l'onor. De Falco propone un emendamento che è del seguente tenore:

Art. 73.

« Se il colpevole ha volontariamente desistito dalla esecuzione del reato già incominciato, è punito de' soli atti eseguiti, qualora questi costituiscano un reato. »

Domando alla Commissione ed al Ministero se accettano quest'emendamento.

Senatore BORSANI, *Relatore*. La Commissione non l'accetta.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Non lo accetta neppure il Governo.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti.

Chi approva l'emendamento del Senatore De Falco all'art. 73, è pregato d'alzarsi.

(Non è approvato.)

Ora metterò ai voti l'articolo come fu proposto dal Ministero e di cui do nuovamente lettura.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Art. 74.

« Quando non sia provato a quale fra più reati fossero diretti gli atti del tentativo, si presume che fossero diretti a commettere il reato meno grave. »

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Farò una osservazione giusta, a mio avviso, ma che non vorrei fosse considerata come troppo sottile, e di una soverchia esigenza.

Quando non sia provato a quale fra più reati fossero diretti gli atti del tentativo, dice il progetto ministeriale, *si presume che fossero diretti a commettere il reato meno grave*.

Io dico che questa presunzione non ha nessun fondamento, che non ci è bisogno di nessuna presunzione; e che non si tratta qui di un favore, ma sì di un diritto rigoroso dell'accusato.

Prima di tutto la presunzione che qui si stabilisce non ha alcun fondamento. E che fondamento ha? L'attentato può essere diretto a due reati, uno più ed uno meno grave, e può essere che ci siano indizi prevalenti quanto al reato più grave, ma non è provato; e per qual ragione noi diremo che c'è presunzione che fosse l'atto diretto al reato meno grave?

Dunque, in genere, la presunzione non ha

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 MARZO 1875

fondamento. Bensì ogni presunzione è affatto inutile: se non è provata (come si suppone) la direzione del tentativo al reato più grave, potreste voi punire questa direzione medesima anche senza la prova? Non è forse il diritto preciso dell'accusato di essere assolto da una speciale imputazione qualunque, quando l'imputazione speciale non è provata?

Adunque, senza ricorrere a presunzioni immaginarie ed inutili, basta dire nell'ipotesi dell'articolo, che si deve limitare la pena in relazione col reato meno grave. Non è questo un affare d'indizi o di presunzione; è un rigoroso dettato giuridico.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Tecchio propone all'art. 74 il seguente emendamento:

Alle parole: *non sia provato*, sostituire le seguenti: *non consti*.

L'onorevole Senatore Sineo propone di sopprimere l'art. 74.

L'onorevole Senatore De Falco propone il seguente emendamento allo stesso articolo:

« Meno i casi eccettuati dalla legge, le disposizioni degli articoli precedenti si applicano ai crimini tentati o mancati, quando anche per circostanze scusanti o attenuanti sieno punibili di pena correzionale. Nei delitti e nelle contravvenzioni non si applicano che nei casi dalla legge espressamente indicati. »

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Non mi occuperò dell'emendamento dell'onorevole Senatore Sineo, poichè egli è assente, e non avendo quindi indicato le ragioni che lo indussero a proporre la soppressione dell'articolo 74, è impossibile combatterle. Trattasi d'altronde d'una disposizione così evidentemente giusta e fondata sul noto principio: *In dubiis quod benignius est sequimur*, che io non potrei in verità immaginare il motivo per cui non abbia incontrato il gradimento del detto onorevole Senatore.

L'onorevole Pescatore vorrebbe togliere dall'articolo 74 le parole: *si presume che fossero diretti a commettere il reato meno grave*; e dire invece: *si punisce colla pena del reato meno grave*.

In verità non si capisce guari il perchè di questa sua proposta, la quale non muta affatto

nella sua sostanza il concetto dell'articolo. Ivi si parla e si doveva parlare di presunzione, perchè mancando la prova quale fra i due reati siasi tentato di commettere, è precisamente in forza di una presunzione benigna e favorevole al reo, che la pena viene applicata.

Mi varrò per maggiore chiarezza di un esempio: Un uomo è sorpreso nell'atto d'introdursi di notte in una casa col mezzo di scialata. Voleva egli commettere un furto, ovvero attentare alla persona di chi vi abitava? Od era invece semplicemente sua intenzione di violare il domicilio per un altro scopo qualunque? Se le circostanze particolari del fatto ed i precedenti dell'imputato saranno tali da fornirci indizi che equivalgano a prova del fine che si proponeva di raggiungere, in allora non è il caso dell'articolo 74, e vuolsi applicare la pena del reato che consta essersi da lui tentato.

Ma quando la prova manchi, e rimanga incerto a quale scopo egli volesse introdursi nella casa essendo però certo che l'introduzione non poteva compiersi senza consumare un reato, è necessità procedere per via di presunzione, e ritenere che volesse commettere il reato meno grave; il che è del resto precisamente ciò che propone l'onorevole Pescatore con altre parole.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Mi servo dell'esempio citato dall'onor. Commissario Regio. Un uomo ha commesso una effrazione; consta il disegno di costui di introdursi in una casa, ed ecco che più reati sono possibili. Si vuole sapere quale: si interroga l'accusato. Tu volevi rubare? Egli risponde: no; dove sono le prove? Tu volevi semplicemente violare il domicilio? E l'imputato risponde: sì, sono costretto ad ammettere questa ipotesi. Ebbene, in questo caso che presunzione c'è? Manca la prova di un tentativo più grave, il quale non provato non può nemmeno esser punito: e questo è di diritto rigoroso, non una presunzione, non un favore: quando non si consegue la prova di un capo d'accusa, abbiamo noi bisogno di dire che, mancata la prova, nel punto non provato, l'accusato si presume innocente? Abbiamo noi bisogno d'invocare l'assioma che *in poenalibus benigniora sequimur*? Non c'è prova contro di me sul punto di cui si tratta: invoco l'assolu-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 MARZO 1875

toria; della vostra presunzione, non so che farmene.

Dunque io incolpo la parola *si presume*, siccome quella che esprime in definitiva lo stesso risultato, ma non esprime giustamente il concetto giuridico.

Ho già dichiarato che non propongo emendamenti, ma se si vuol ridurre la locuzione all'esattezza giuridica, bisogna cancellare queste parole *si presume*, e limitarsi alla disposizione: è un omaggio che si rende all'esattezza del principio giuridico.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. L'onorevole Pescatore si è foggiato un esempio a suo modo che non risponde al caso di cui si tratta.

Senatore PESCATORE. È lo stesso.

Senatore EULA, *Commissario Regio*. Scusi, io ho supposto che non constasse del motivo per cui il colpevole volesse entrare nella casa, quindi sta perfettamente la conseguenza che ne ho dedotta. Anziché supporre, come ha fatto l'onorevole Pescatore, che l'imputato indichi il motivo per cui voleva introdursi, poniamo il caso più frequente che esso neghi il fatto: che cosa dovrà fare il Giudice? Dovrà ricorrere necessariamente alla presunzione stabilita dalla legge e non essendovi prova della vera di lui intenzione, ritenere che abbia commesso il reato meno grave.

Ripeto quindi che l'articolo è esatto e preciso, ed aggiungo che ha sopra l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Pescatore il merito d'indicare la ragione per cui s'applica la pena del reato meno grave, mentre egli accenna solo al fatto dell'applicazione, senza indicarne il perchè.

Senatore PESCATORE. Non deve presumere. Non è un favore che si fa all'accusato, ma è un diritto che egli ha.

PRESIDENTE. Non facendo il Senatore Pescatore una proposta specifica, rileggo l'emendamento del Senatore De Falco, per metterlo ai voti.

« Meno i casi eccettuati dalla legge, le disposizioni degli articoli precedenti si applicano ai

crimini tentati o mancati, quando anche per circostanze scusanti o attenuanti sieno punibili di pena correzionale. Nei delitti e nelle contravvenzioni non si applicano che nei casi dalla legge espressamente indicati. »

Chi lo approva, si alzi.

(Non è approvato.)

Viene ora l'emendamento del Senatore Tecchio il quale, come ho accennato, alle parole: « non sia provato » vorrebbe sostituire quelle « non consti. »

Accetta il Ministero questa modificazione?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il Ministero mantiene la dicitura sua, in quanto che non val la pena di cangiarla, venendosi nel fatto a dire la stessa cosa.

Senatore BORSANI, *Relatore*. Nemmeno la Commissione accetta questa variante perchè la parola *consti* più non si usa nel formulario legale.

PRESIDENTE. Domando al Senato se approva la variante del Senatore Tecchio.

Chi l'approva, si alzi.

(Non è approvata.)

Metto dunque ai voti l'articolo 74, senza modificazioni: lo rileggo:

Art. 74.

« Quando non sia provato a quale fra più reati fossero diretti gli atti del tentativo, si presume che fossero diretti a commettere il reato meno grave. »

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Ora la parola spetterebbe all'onorevole Senatore Pescatore.

Senatore PESCATORE. Domando che la discussione sia rinviata a domani.

PRESIDENTE. La discussione è rinviata a domani e si terrà seduta pubblica alle 2.

L'ordine del giorno sarà il seguito della discussione del progetto di legge per l'approvazione e l'attuazione del codice penale del Regno d'Italia.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).